

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 9 MARZO 1966

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALPINO: Ritenuta d'acconto sui dividendi azionari. (14873)	6706	CRUCIANI: Incentivazione attività edilizia. (14734) 6716
AMATUCCI: Irregolarità amministrative nella cooperativa edilizia « Le Primule » di Napoli. (13788)	6707	D'ALESSIO: Società Italmatch di Latina. (12652) 6716
AMBROSINI: Occupazione delle lavoratrici del tabacco nella provincia di Verona. (14053)	6707	D'AMATO: Incriminazione del giornalista Medetti Raffaele. (15233) 6717
AMENDOLA PIETRO: Approvvigionamento idrico di Sapri (Salerno). (13845)	6708	DARIDA: Autorizzazione a gestire aziende elettriche municipalizzate. (13728) 6718
BADINI CONFALONIERI: Erogazione di energia elettrica nella Valle Grana (Cuneo). (13704)	6708	DE CAPUA: Apertura al traffico della strada Savignano scalo - Buonalbergo - Benevento. (14077) 6718
BASTIANELLI: Decentramento dell'azienda del gas di Ancona. (14438).	6709	DEGAN: Pubblicazione tariffa di vendita dei medicinali. (14811) 6719
BERNETIC MARIA: Indennità d'esproprio per costruzione oleodotto Adriatico-Baviera. (14673)	6710	DE MARZI: Produzione e vendita di mangimi. (14794) 6719
Bo: Approvvigionamento idrico di Nizza Monferrato (Asti). (6990).	6710	ISGRÒ: Provvidenze per danni da maltempo in Sardegna. (13343) 6720
BOVA: Nomina del segretario generale del comitato di programmazione regionale della Calabria. (15079)	6711	MARANGONE: Agevolazioni fiscali agli emigranti stagionali per costruzione di abitazioni popolari in Italia. (14782) 6721
BIGNARDI: Incentivazione attività edilizia. (14762)	6711	MARRAS: Stanziamenti assegnati al porto di Porto Torres (Sassari). (14239) 6722
BRIGHENTI: Sistemazione sponda del lago d'Iseo in Lovere (Bergamo). (13798)	6712	MONASTERIO: Cessione in proprietà di alloggi I. A. C. P. in Brindisi. (13045) 6722
BUSETTO: Situazione della Cisa Viscosa di Padova. (13242).	6712	PUCCI EMILIO: Energia elettrica nella vallata Acerreta in provincia di Firenze. (14643) 6723
CASTELLUCCI: Opere idrauliche in Ancona. (11075)	6713	RAIA: Ricezione televisiva in Pozzallo (Ragusa). (14378) 6723
CATELLA: Strada di collegamento con la Aurelia in Alassio (Savona). (13607)	6714	REGGIANI: Disposizione per il personale indisposto all'ufficio telefonico interurbano di Mestre (Venezia). (13487) 6724
CRUCIANI: Istanza del comune di Terni per concessione distribuzione e vendita energia elettrica. (12664)	6715	RICCIO: Eliminazione obbligo dell'apertura del conto corrente postale a favore dell'amministrazione finanziaria per gli esercenti pubblici e i dettaglianti (5935) 6724
CRUCIANI: Rapporti tra gli Ospedali riuniti e l'università di Perugia. (13804)	6715	RICCIO: Ambulatorio presso gli uffici giudiziari. (7048) 6725
CRUCIANI: Sulle vendite extracommerciali. (13809)	6716	RUFFINI: Risanamento abitato di Marineo (Palermo). (14018). 6725
CRUCIANI: Pensione privilegiata a Donati Quinto. (14594)	6716	SANTAGATI: Concessione all'E. S. E. dell'esercizio attività elettrica in Sicilia. (13192) 6727

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1966

	PAG.
SERVADEI: Prodotti derivati dalla sguscatura delle uova. (14583)	6727
SIMONACCI: Casi di febbre tifoidea nel trusinate. (12642)	6728
SINESIO: Funzionamento dell'acquedotto Favara di Burgio (Agrigento). (13067) .	6728
STELLA: Concessione alla B. P. per la costruzione di una raffineria a Volpiano (Torino). (13439)	6729
TERRANOVA RAFFAELE: Prezzo di vendita del metano da parte dell'E. N. I. (14082)	6730
URSO: Rifornimento idrico in provincia di Lecce. (10178)	6730
VALITUTTI: Indennizzo « Enei » alla società « Giovanni Giudice e C » di Salerno. (13966)	6731

ALPINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia informato delle defatiganti e sovente esasperanti complicazioni e perdite di tempo cui devono sottostare i cittadini titolari di redditi azionari, per ottenere dai competenti uffici finanziari i certificati prescritti per poter percepire i dividendi in esenzione della ritenuta cedolare o per l'applicazione dell'aliquota 5 per cento di acconto. A parte il superlavoro e il disagio degli uffici, sta di fatto che l'affollamento e le difficoltà lamentate dal pubblico portano a frequenti incidenti, mentre non sono pochi i piccoli risparmiatori minacciati di subire, loro malgrado, l'imposta secca del 30 per cento, con le immaginabili conseguenze negative per l'auspicata diffusione dell'azionato popolare.

Nel sottolineare la necessità di una sostanziale semplificazione delle pratiche di rilascio dei certificati, quanto meno per validità dell'intero anno fiscale e ridotti alla pura dichiarazione di iscrizioni nei ruoli, si suggerisce l'opportunità, nei casi in cui il rimborso di conguaglio abbia del tutto assorbito l'importo altrimenti dovuto in complementare, di far figurare ugualmente tale imposta nella cartella esattoriale, indicando solo l'imponibile e lasciando in bianco o coprendo con sintetica annotazione le colonne delle somme da pagare. (14873)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 12 aprile 1964, n. 191, la riscossione dei dividendi azionari con applicazione della ritenuta d'acconto del 5 per cento, anziché con quella definitiva del 30 per cento, è subordinata alla presentazione da parte dell'azionista di un

certificato rilasciato dall'ufficio imposte attestante la sua iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare. In forza della disposizione contenuta nello stesso articolo che dà facoltà al ministro delle finanze di autorizzare la presentazione, in luogo del certificato, di atti equivalenti, con la circolare 20 aprile 1964, n. 500.243, è stato consentito che il certificato in questione possa essere sostituito dalla cartella esattoriale da cui risulti l'assoggettamento al tributo.

Può talvolta accadere che l'ammontare della ritenuta subita sui dividendi percetti sia di entità tale da assorbire completamente o superare l'ammontare dovuto a titolo d'imposta complementare e conseguentemente l'azionista, pur essendo assoggettato al tributo personale, non viene iscritto nei ruoli e non entra in possesso della cartella esattoriale dei pagamenti che rappresenta il mezzo più spedito per la riscossione degli utili con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 5 per cento.

Verificandosi la predetta ipotesi l'azionista deve necessariamente munirsi, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto, del certificato dell'ufficio imposte.

Al fine di snellire le procedure di riscossione degli utili azionari, l'interrogante cortesemente propone che vengano emesse cartelle esattoriali, recanti la indicazione dell'assoggettamento ad imposta complementare, anche a nome di quegli azionisti che, assolvendo integralmente il loro debito tributario in sede di ritenuta, non figurano attualmente iscritti nei ruoli consegnati dall'esattore.

Al riguardo deve rilevarsi che le disposizioni di legge che regolano la formazione dei ruoli non consentono di includere in essi soggetti non tenuti al pagamento della relativa imposta e che la proposta, ove ne fosse possibile l'attuazione, comporterebbe notevoli oneri e non mancherebbe di introdurre elementi di confusione nella riscossione dei tributi. D'altra parte il servizio del rilascio dei certificati viene svolto dagli uffici competenti con soddisfacente regolarità, senza che risultino confermate le notevoli complicazioni e perdite di tempo di cui è cenno nell'interrogazione.

Per quanto attiene, infine, al contenuto ed alla validità dei certificati richiesti, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, per la riscossione degli utili in esenzione della ritenuta e con applicazione della ritenuta del 5 per cento, si fa presente che il Ministero

delle finanze, con circolari rispettivamente del 20 aprile 1963, n. 500243, e del 16 marzo 1965, n. 500297, ha già avuto cura di diramare agli uffici competenti le opportune istruzioni intese a semplificare al massimo gli adempimenti posti dalla legge a carico degli azionisti.

Il Ministro: PRETI.

AMATUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere perché, a seguito dei gravi abusi e irregolarità nella gestione, con procedimenti giudiziari in corso, commessi dal consiglio di amministrazione della cooperativa « Le primule » di Napoli, denunciati più volte al Ministero dei lavori pubblici e alla commissione di vigilanza dell'edilizia popolare e accertati, anche, dalle indagini dei carabinieri specie per quanto riguarda l'assegnazione di appartamenti a vari soci non aventi diritto, non si promuova la nomina di un commissario governativo ai sensi del testo unico sull'edilizia popolare e del codice civile. (13788)

RISPOSTA. — A carico dell'operato della cooperativa edilizia « Le primule » di Napoli, sono pervenuti alla commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ed a questo Ministero numerosi esposti e ricorsi riguardanti, in particolare, irregolarità amministrative, abusi di potere da parte del consiglio di amministrazione ed asserite irregolarità relative all'assegnazione degli alloggi sociali. La segreteria della predetta commissione ha eseguito accertamenti e contestazioni.

Data la complessità dei ricorsi ed al fine di agevolare il compito della commissione di vigilanza e di metterla in grado di avere a disposizione maggiori e più precisi elementi di giudizio, oltre quelli assunti attraverso gli accertamenti e le contestazioni effettuate, è stata disposta una ispezione al sodalizio in questione.

Si è ora in attesa che pervenga la relazione ispettiva, sia perché la commissione di vigilanza, a termini dell'articolo 131 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, adotti nella propria competenza le decisioni sui ricorsi e sulle irregolarità denunciate, sia perché questo Ministero possa esaminare gli ulteriori provvedimenti da adottare, non escluso — e su parere della predetta commissione di vigilanza, a termini dell'articolo 127 del citato testo unico — la nomina di un commissario governativo.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

AMBROSINI. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che, nella provincia di Verona, circa 5 mila lavoratrici del tabacco si sono viste decurtare di due mesi il periodo di occupazione stagionale. Poiché tale riduzione è — soprattutto — dovuta alla eliminazione da parte dei concessionari della fase della stiratura, l'interrogante chiede quali provvedimenti i ministri intendano prendere a favore delle tabacchine, tenendo presente che il compenso percepito dai concessionari — pur con una merce peggiorata per l'eliminazione della stiratura — non è per nulla diminuito. (14053)

RISPOSTA. — Nella provincia di Verona, ove sono addette alla lavorazione del tabacco circa 4 mila operaie, viene praticata da parte dei concessionari locali sia la lavorazione in classi tradizionali sia quella in gradi di impiego.

Tale ultimo sistema è adottato da circa un terzo dei concessionari (35-40 ditte sui 100 concessionari esistenti nel veronese) e riguarda soltanto il tabacco di varietà nostrano del Brenta, coltivato su una superficie coprente il 40 per cento delle aree destinate alla tabacchicoltura nella provincia di Verona.

La lavorazione in gradi d'impiego è stata introdotta con il precipuo scopo di favorire una riduzione del costo di produzione dei nostri tabacchi, per quasi tutte le varietà, troppo alto per consentirne la competitività sul mercato internazionale.

Essa comporta, infatti, per la varietà di tabacco nostrano, la necessità di procedere alla tradizionale spianatura delle foglie, che è invece richiesta per la suddivisione del prodotto nelle classi normali.

Dall'eliminazione della fase della spianatura consegue necessariamente una riduzione di impiego di operaie (per la quale manodopera, per altro, non è dato all'amministrazione dei Monopoli di Stato prevedere al presente una diversa sostitutiva utilizzazione nel settore lavorativo in esame) ma deriva per contro l'ottenimento di una sensibile riduzione del costo di lavorazione nei magazzini destinati alla manipolazione del tabacco greggio, nonché di un tipo di allestimento più aderente alle attuali esigenze dell'impiego del prodotto in questione in manifattura.

A parte ogni considerazione circa il presunto « peggioramento della merce » che deriverebbe dalla eliminazione della fase dello

spianamento e che non sembra invece riscontrabile nelle effettive possibilità di impiego della massa del prodotto, si fa presente, infine, che è infondato ritenere, come è cenno nell'ultima parte dell'interrogazione in oggetto, che resti immutato il compenso spettante ai concessionari per il tabacco lavorato in gradi d'impiego rispetto a quello percepito per altri tipi di lavorazione: i prezzi pagati dall'amministrazione dei Monopoli di Stato sono, infatti, diversi a seconda dei diversi sistemi di lavorazione usati.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

AMENDOLA PIETRO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — In merito alle gravi deficienze del rifornimento idrico all'importante centro ferroviario e turistico di Sapri (Salerno). L'interrogante fa al riguardo presente che il flusso dell'acqua subisce frequenti e prolungate interruzioni e che assai dubbia è la potabilità dell'acqua stessa perché spesso contiene fango e addirittura catrame. (13845)

RISPOSTA. — L'abitato di Sapri è alimentato dal ramo sinistro dell'acquedotto del Busento, gestito dal consorzio degli acquedotti che ha sede in Vallo della Lucania.

Gli inconvenienti lamentati dall'interrogante sono da addebitarsi alla sorgente Mellette, in tenimento di Casaletto Spartano, la quale, trovandosi in terreno di natura carsica, è soggetta, nei periodi di pioggia di lunga durata, a fenomeni di intorbidamento.

L'ente gestore ha perciò disposto, di accordo con le autorità sanitarie, di sospendere, nei periodi di intorbidamento delle acque di detta sorgente, l'erogazione diretta.

In tali occasioni la popolazione viene servita da disponibilità idriche di accumulazione, opportunamente clorate, ed erogate mediante turni. È da precisare che i turni di erogazione sono stati ultimamente ridotti allo stretto necessario poiché il consorzio interessato ha provveduto ad una migliore organizzazione del servizio.

Per altro, per risolvere radicalmente il problema di una razionale alimentazione idrica del comune di Sapri è necessario provvedere alla installazione di un impianto di potabilizzazione.

Il preventivo dell'opera è stato sottoposto dal suddetto consorzio alla Cassa per il mezzogiorno.

Il Ministero della sanità, che ha sempre seguito la situazione con particolare attenzione, facendo effettuare anche dei sopralluo-

ghi, ha interessato la Cassa per il mezzogiorno per una radicale e definitiva sistemazione delle opere di captazione.

Comunque, fino a quando non saranno attuati gli opportuni provvedimenti detta amministrazione assicurerà un periodico controllo sull'approvvigionamento idrico del comune in parola.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere se ritenga urgente ed opportuno disporre la integrale applicazione delle leggi connesse con la costituzione dell'« Enel », ed in particolare dei disposti degli articoli 11 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 26 aprile 1965 e degli articoli 1 e 14 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, perché i comuni facenti parte del consiglio di Valle Grana in provincia di Cuneo (Valgrana, Montemale, Monterosso, Pradleves, Castelmagno) vengano dotati della necessaria energia elettrica.

L'interrogante fa presente che i comuni della suddetta Valle, classificata di recente comprensorio di bonifica montana, sono ancora serviti da piccole centraline locali, oggi largamente superate con linee inadeguate, che non raggiungono tutti gli utenti, cosicché l'illuminazione pubblica è praticamente inesistente ed è impossibile far funzionare gli apparecchi elettrici sia domestici sia di locali pubblici; rileva inoltre che la suddetta mancanza di energia elettrica pone in vero e proprio pericolo tutta l'economia della Valle, che ha base prevalentemente turistica e si dimostra punitiva per una zona che ha invece dimostrato un notevole spirito d'iniziativa nell'intraprendere il riassetto della sua economia. (13704)

RISPOSTA. — La distribuzione dell'energia elettrica nei cinque comuni della Valle Grana è curata da imprese locali, esonerate dal trasferimento all'« Enel » ai sensi dell'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, i cui impianti di produzione non sono più sufficienti per soddisfare gli accresciuti fabbisogni delle popolazioni servite.

Per adeguare le disponibilità di energia alle mutate esigenze le imprese hanno due possibilità: ampliare gli impianti di produzione osservando la procedura al riguardo stabilita dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, o acquistare dall'« Enel » energia di integrazione, con la conseguenza, in tale ipo-

tesi, di essere nazionalizzate alla scadenza di un biennio a norma dell'articolo 4 suddetto.

Di fronte alla inattività delle imprese, soccorrono le norme richiamate dall'interrogante dirette sostanzialmente a risolvere il problema attraverso l'acquisto dall'« Enel » dell'energia mancante. È ovvio che le conseguenze di ordine giuridico delle circostanze di fatto suggeriscono l'adozione di tale forma di intervento solo in casi di estrema necessità.

L'« Enel » è già a conoscenza della insufficienza di energia elettrica nella Valle Grana. In data 26 novembre 1965 l'ente ha comunicato agli enti interessati di essere disposto ad acquistare, al valore di stima, le reti di distribuzione delle imprese locali, cui resterebbero gli impianti di produzione che, per la loro piccolissima potenza e vetustà, non potrebbero essere convenientemente utilizzati nel vasto complesso degli impianti dell'« Enel ».

La soluzione proposta potrebbe costituire una soddisfacente soluzione del problema, perché l'ente assumendo la gestione diretta della distribuzione, provvederebbe a soddisfare tutte le esigenze di energia nella zona, ma gli enti interessati ancora non hanno precisato se siano o meno disposti ad accettare la proposta stessa.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BASTIANELLI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sia informato del fatto che l'azienda municipalizzata del gas di Ancona, i cui impianti sono ubicati in pieno centro abitato, utilizza, dal 1952, nuovi impianti per la trasformazione del gas domestico di distillati petroliferi leggeri.

Si chiede inoltre se risponda al vero che il ministro dell'industria abbia ravvisato, fin dal 1962, nella utilizzazione dei suddetti impianti un pericolo per la sicurezza pubblica e che, per tali motivi, abbia prescritto alla azienda il trasferimento degli impianti stessi in altra località entro il 1963; ed infine se sia esatta la notizia secondo la quale, dopo una proroga alla ottemperanza delle suddette prescrizioni, scaduta il 30 giugno 1965, è stata concessa una ulteriore proroga.

In tal caso l'interrogante desidera conoscere i motivi di questa seconda proroga e la durata della sua validità e se risulta al ministero che le condizioni poste per la concessione della proroga siano state rispettate. In caso contrario si chiede se il ministero rav-

visi in ciò gli elementi necessari per la revoca della proroga.

L'interrogante ritiene che un intervento ministeriale in tal senso sia indispensabile, soprattutto se si tiene conto che il consiglio di Ancona si rifiuta di approvare la spesa necessaria ai lavori indicati — quali condizioni per la concessione della proroga — per eliminare il grave pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica. (14438)

RISPOSTA. — L'azienda municipalizzata del gas di Ancona, nel 1962 presentò una domanda per l'installazione e l'esercizio presso la locale officina del gas, di un complesso industriale destinato alla trasformazione di tonnellate 5 mila annue di distillati petroliferi leggeri in gas per uso domestico.

Nel corso dell'istruttoria disposta su detta istanza la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili presso il Ministero dell'interno, ha prescritto il trasferimento dello stabilimento in altra località più idonea ai fini della sicurezza, risultando lo stesso ormai racchiuso tra fabbricati di civile abitazione, scuole e strade di intenso traffico.

L'azienda però avendo già installato gli impianti per la gassificazione degli oli minerali, ha chiesto di poterli esercitare provvisoriamente nelle more del trasferimento dell'officina. Su conforme parere della citata commissione è stata accordata l'autorizzazione richiesta fino al 30 giugno 1965.

Allo scadere di tale termine la predetta azienda, ha fatto presente di non essere ancora in grado di trasferire lo stabilimento, ed ha chiesto una proroga dell'autorizzazione già accordata.

Tenuto conto dell'importanza del servizio pubblico gestito dall'azienda istante ed allo scopo di evitare disagi alla cittadinanza per eventuali interruzioni nella distribuzione del gas, questo Ministero, a seguito dell'avviso favorevole espresso dalla commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili sopra ricordata, ha consentito che l'esercizio degli impianti destinati alla gassificazione degli oli minerali, installati presso l'officina del gas di Ancona, proseguiva fino al trasferimento dell'officina stessa.

La proroga, tuttavia, è stata subordinata alla osservanza, da parte dell'azienda, delle prescrizioni di sicurezza formulate dalla commissione anzidetta con il verbale in data 30 luglio 1965, n. 30/1323.

Recentemente il comando dei vigili del fuoco di Ancona ha comunicato che l'azienda

prosegue l'esercizio degli impianti di che trattasi, senza aver per altro ottemperato a tutte le prescrizioni, pur avendo espletato la prassi necessaria per dare inizio ai lavori occorrenti per la realizzazione delle prescrizioni stesse.

Questa amministrazione ha, pertanto, interessato sia il menzionato comando sia la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'interno, per conoscere se l'esercizio degli impianti di gassificazione degli oli minerali installati nell'officina del gas di Ancona possa continuare, nonostante le attuali precarie condizioni di sicurezza.

La predetta commissione ha confermato le prescrizioni di sicurezza, precedentemente formulate, insistendo perché l'intera officina del gas sia urgentemente trasferita in altra località.

In tal senso si è provveduto a fare le opportune comunicazioni all'azienda interessata ed al competente comando dei vigili del fuoco.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BERNETIC MARIA. — *Al Ministro dell'Industria e del commercio.* — Per sapere se sia a conoscenza delle modalità con le quali sono stati attuati gli espropri dei terreni necessari alla costruzione dell'oleodotto Adriatico-Baviera e per sapere, in particolare, se corrispondano a verità le notizie concernenti i seguenti fatti.

Risulterebbe, infatti, che alcuni avvocati presentarono a suo tempo numerosi ricorsi in sede giudiziaria contro tali espropri e che, ad un certo momento, i ricorsi vennero ritirati essendo stati raggiunti gli accordi, i cui termini non sono stati resi noti. L'importo corrispondente al valore dei terreni espropriati sarebbe stato assegnato dalla S.I.O.T. a dei privati — che a quanto si dice sarebbero gli stessi avvocati ricorrenti — che provvidero poi alla distribuzione dei compensi agli ex proprietari.

Poiché l'intera questione era stata trattata dal comune di San Dorligo della Valle (Trieste) ed altri enti locali, ivi compresa la regione Friuli-Venezia Giulia, e poiché la questione non riguarda soltanto alcuni degli espropriandi ma la loro generalità e poiché, infine, la questione assume una notevole importanza di indole anche legale e morale, l'interrogante sollecita il ministro competente ad assumere le informazioni necessarie a chiarire su quali basi e tramite quali persone sia avvenuto il pagamento degli indennizzi e se il ritiro dei ricorsi, già presentati in sede giudiziaria, sia connesso o no al

raggiungimento di un *optimum* dei prezzi valido per tutti gli espropriandi nonché se si possa escludere che terzi abbiano in qualche modo tratto profitto da questa operazione. (14673)

RISPOSTA. — La domanda della Società italiana per l'oleodotto transalpino (S.I.O.T.), con il relativo progetto tecnico, intesa ad ottenere la concessione di installare ed esercire un deposito costiero di oli minerali nel golfo di Trieste, collegato mediante oleodotto alla Germania meridionale per il trasporto del petrolio greggio, è stata sottoposta al preventivo esame dell'amministrazione dello Stato e degli enti, interessati alla realizzazione dell'iniziativa. Poiché l'istruttoria disposta si è conclusa favorevolmente la concessione è stata rilasciata con decreto interministeriale del 24 novembre 1965, n. 8076.

Per quanto riguarda in particolare l'argomento che costituisce l'oggetto della interrogazione, si precisa che le prefetture, alle quali fu inviato il progetto dei predetti impianti, oltre ad esaminarlo nei riflessi degli interessi della provincia, ne trasmisero copia a tutti i comuni, nel cui territorio debbono essere installati gli impianti, perché manifestassero il necessario parere di competenza dopo aver pubblicato il progetto stesso all'albo comunale per il periodo di tempo prescritto.

I pareri dei prefetti e dei comuni furono di massima favorevoli pur essendo state presentate alcune opposizioni da parte di proprietari di terreni che dovevano essere attraversati dalle condutture.

Questo Ministero, prima del rilascio della concessione, si assicurò che le opposizioni fossero state superate mediante accordi fra le parti. Non si è al corrente delle modalità con le quali furono raggiunti gli accordi stessi, ma si rileva che le eventuali lesioni di diritti potranno essere fatte valere in sede giurisdizionale.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BO E LAJOLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i vari aspetti della situazione igienico-sanitaria riferita alla inefficienza dell'acquedotto di Nizza Monferrato (Asti) che da troppi anni suscita legittime preoccupazioni e vivo malcontento tra la popolazione locale; per sapere se e quale modo si sia ottemperato all'invito del Ministero della sanità col quale, in data 3 gennaio 1962, si chiedeva all'amministrazione comunale di deferrire ed addolcire l'acqua in erogazione; per sollecitare gli opportuni interventi atti a

garantire la popolazione nicese da eventuali pericoli derivanti dalla mancata normalizzazione della situazione dell'acquedotto locale.

(6990)

RISPOSTA. — Nel dicembre 1960 fu richiesto dal comune di Nizza al Ministero dei lavori pubblici un mutuo di lire 145 milioni per il riordino generale dell'acquedotto (costruzione di nuovi pozzi, costruzione della centrale di sollevamento e di deposito, ricostruzione della tubazione centrale di maggiore portata e di gran parte della rete di distribuzione in sostituzione delle condutture vetuste).

Il laboratorio provinciale d'igiene rilevò nell'anno successivo un peggioramento della qualità dell'acqua, riscontrando oltre alla elevata durezza, 66,7 gradi francesi, un carattere « torbido » accompagnato da una forte percentuale di ferro: 22,5 milligrammi per litro.

A seguito di ciò il medico provinciale di Asti prescrisse che il comune provvedesse « allo studio ed a quant'altro occorresse per un urgente ed idoneo impianto di deferrizzazione » ed invitò l'amministrazione comunale di Nizza a fare conoscere i provvedimenti adottati.

In ottemperanza a quanto sopra, la civica amministrazione predispose:

a) ad indire una gara appalto-concorso per la fornitura di un impianto di stabilizzazione dell'acqua;

b) a nominare una commissione giudicatrice, costituita da tecnici e da chimici, per l'aggiudicazione dell'impianto suddetto, impianto che in data 4 maggio 1962 veniva aggiudicato, su segnalazione della commissione stessa, alla ditta Culligan di Illinois per la fornitura dei macchinari occorrenti;

c) ad impegnare, con atti successivi, un appezzamento di terreno per la costruzione dei capannoni delle vasche e dei depositi di cemento armato per l'installazione dei macchinari forniti dalla Culligan per addolcire, deferrizzare e clorare l'acqua.

Per il funzionamento dei lavori dell'acquedotto, sono state rivolte premure al Ministero dei lavori pubblici, il quale ha risposto che la domanda « sarà tenuta presente per essere esaminata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e compatibilmente con tutte le altre numerose istanze del genere.

Il Ministro: MARIOTTI.

BOVA. — *Al Ministro del bilancio.* — Per conoscere se il ministro abbia già provveduto alla nomina del segretario generale del co-

mitato di programmazione regionale della Calabria.

In caso affermativo, l'interrogante desidera conoscere con quali criteri si sia provveduto a detta nomina. Se da parte del presidente di detto organo sono stati indicati uno o più nominativi, e di quali particolari esperienze di studio e di lavoro attinente alla programmazione economica è dotato, come espressamente previsto dall'articolo 5 del decreto 15 novembre 1965, la persona prescelta a detto delicato incarico. (15079)

RISPOSTA. — Con provvedimento, in corso di perfezionamento, è stato conferito all'avvocato Tommaso Giusti l'incarico di studio previsto dalle leggi 14 novembre 1962, n. 1619, e 10 giugno 1965, n. 618.

In base a tale decreto l'avvocato Tommaso Giusti è chiamato ad assumere compiti di studio e di coordinamento delle attività inerenti alle indagini ed alle ricerche sui problemi dello sviluppo economico della Calabria. Egli, pertanto, nell'ambito del comitato cui l'interrogazione si riferisce, svolgerà tutti i compiti che attengono agli studi ed alle elaborazioni necessarie alla predisposizione dello schema di sviluppo economico della regione.

L'incarico in parola, demandato al potere discrezionale di questo Ministero, è stato conferito, su proposta del Presidente del Comitato, nella osservanza della procedura prevista e previo accertamento dei requisiti dell'articolo 5 del decreto ministeriale 15 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 novembre 1965, n. 290.

Il Ministro: PIERACCINI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda dare opportune istruzioni per accelerare la definizione dei mutui agevolati ai sensi della legge 1° novembre 1965, n. 1179, che ha convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1965, recante « Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia ». Secondo notizie di stampa, infatti, a tutt'oggi nessun mutuo è ancora stato concesso, ciò che frustra completamente le pur conclamate intenzioni governative di favorire, mediante la citata legge, una sollecita ripresa del settore edilizio. (14762)

RISPOSTA. — Gli istituti di credito interessati all'applicazione del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, sono in possesso di tutte le istru-

zioni per poter pervenire entro breve tempo all'accoglimento delle domande di mutuo.

Ciò non toglie che questo Ministero continui a seguire molto da vicino lo sviluppo della situazione, intervenendo tempestivamente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante l'adozione di tutte le misure idonee perché la legge divenga operante al più presto possibile.

D'altra parte occorre considerare che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 31 dicembre 1965, per cui il rilievo mosso circa il ritardo nella concessione dei mutui non può che riferirsi al periodo successivo a tale data.

A ciò aggiungasi che elevatissimo — oltre 80 mila — è il numero delle domande presentate agli istituti di credito, la maggior parte delle quali pervenute nei giorni immediatamente precedenti il termine di scadenza.

È ovvio, pertanto, che, pur ricorrendo ad ogni mezzo inteso a rendere più rapido possibile l'iter istruttorio, l'esame delle domande da parte degli istituti di credito, ai quali compete la scelta di quelle da accogliere, non può non richiedere un qualche tempo.

S'informa inoltre che, al fine di eliminare ogni motivo di ritardo ed abbreviare maggiormente il termine di ultimazione dell'istruttoria si è tenuta a Roma, il 13 gennaio 1966, una riunione dei rappresentanti di tutti gli istituti di credito interessati all'applicazione della legge, nel corso della quale riunione sono stati rivolti vari quesiti, formulati dagli istituti stessi, e fornite ulteriori precise istruzioni e chiarimenti.

Anche attraverso l'assicurazione fornita in quella sede dai suddetti rappresentanti, si ritiene che l'accoglimento delle domande di concessione dei mutui relative al primo semestre di attuazione della legge sarà definito entro il 15 marzo 1966.

Il Ministro: MANCINI.

BRIGHENTI e NICOLETTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza che da un anno sono in corso a Lovere (Bergamo), eseguiti dall'impresa Facchinetti sotto il diretto controllo del genio civile, lavori per la sistemazione e allargamento di 150 metri di banchina sul lungo lago, e che in tutto questo periodo solo un terzo di detti lavori è stato ultimato;

2) che la lentezza dei lavori medesimi porta un notevole danno e disagio al traffico cittadino e di transito, trattandosi di sbar-

ramento di una parte della strada statale n. 42 che attraversa la cittadina.

Gli interroganti chiedono inoltre se, di fronte a questa situazione che crea notevole malcontento e proteste dei cittadini di Lovere, ritiene urgente e necessario intervenire per accertare i motivi del ritardo nell'esecuzione dell'opera e nel contempo fare in modo che i lavori di sistemazione siano accelerati il più possibile per liberare il paese da un simile disagio. (13798)

RISPOSTA. — I lavori indicati concernono il consolidamento ed il ripristino delle strutture del muro di sponda sul lago d'Iseo, a sostegno del tronco stradale compreso, nel comune di Lovere (Bergamo), tra la piazza del porto ed il bivio per Bergamo e Sarnico, con parziale ricostruzione del piano viabile.

L'esecuzione di tali lavori è stata assunta dall'impresa Facchinetti Bartolo di Lovere e la relativa consegna ha avuto luogo in data 7 febbraio 1964.

Il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è stato stabilito al 13 marzo 1966, in considerazione del fatto che per alcuni periodi non era possibile la prosecuzione dei medesimi, a causa dell'alto livello delle acque del lago, che è regolato a serbatoio dal Consorzio dell'Oglio per l'utilizzazione delle acque invasate.

S'informa, inoltre, che a seguito del decesso, verificatosi in data 25 agosto 1965, dell'appaltatore Facchinetti Bartolo, i rimanenti lavori da eseguire sono stati affidati, mediante nuovo atto di cottimo, all'ingegner Elia Facchinetti, figlio dell'impresario deceduto.

Il termine per l'ultimazione dei lavori è rimasto invariato essendo stato accettato dall'impresa che è subentrata.

Il Ministro: MANCINI.

BUSETTO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.*

— Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione che si è venuta a determinare nella fabbrica del gruppo Cisa Viscosa di Padova in conseguenza dell'attacco portato avanti dal gruppo monopolistico contro i livelli di occupazione, l'orario di lavoro, i salari e il potere di acquisto degli 800 e più operai dell'azienda.

Dopo aver ridotto l'orario di lavoro a 32 ore settimanali per le donne e a 35 ore per gli operai turnisti, successivamente si è proceduto a sospendere a zero ore 170 operai, si è riportato l'orario di lavoro a 40 ore setti-

manali per breve periodo per poi riabbassarlo ai livelli precedenti come avviene attualmente; al tempo stesso si minaccia perfino la chiusura della fabbrica e se ne ventila il trasferimento in altra zona di Padova, ipotizzandosi un rilevante affare speculativo occupando attualmente la Cisa Viscosa, oltre 200 mila metri quadrati in zona urbanisticamente appetibile ed estremamente vantaggiosa.

L'interrogante chiede quindi di conoscere:

a) quale intervento i ministri interessati intendano attuare per realizzare il pieno impiego presso lo stabilimento del gruppo Cisa Viscosa del più vasto gruppo S.N.I.A., di cui è inammissibile poter parlare di crisi e di difficoltà dati i risultati produttivi e di bilancio realizzati nel 1964;

b) quale indagine intendano predisporre per accertare se siano allo studio o se si intendano effettivamente attuare i progetti di chiusura o di trasferimento dell'azienda; e, in tal caso, quale azione intendano promuovere per salvaguardare l'occupazione per centinaia di operai le cui condizioni di lavoro e di salario sono durissime. (13242)

RISPOSTA. — Lo stabilimento Viscosa di Padova, attrezzato per una produzione mensile di 420-450 mila chilogrammi di raion, occupa 650 dipendenti.

Nella seconda metà del 1964 la contrazione delle vendite ha determinato la necessità di ridurre la produzione a 320 mila chilogrammi mensili con la conseguente riduzione degli orari di lavoro. Successivamente le ore lavorative sono state riportate a 40 settimanali per 480 elementi; i restanti 170 sono stati sospesi a zero ore ed ammessi a usufruire del trattamento di integrazione salariale.

Nel mese di settembre 1965, avendo subito lo stabilimento in parola una ulteriore decurtazione della produzione (da 320 mila a 260 mila chilogrammi mensili) ed avendo dovuto, in relazione alle esigenze di mercato, adottare un nuovo tipo di produzione per il quale è richiesto un minore impiego di mano d'opera, la società Cisa Viscosa si è trovata costretta a ridurre nuovamente gli orari portando le 380 operaie a 32 ore settimanali ed i 90 operai a 34 ore.

Nel complesso le riduzioni di personale e quelle delle ore lavorative sono state percentualmente inferiori al regresso produttivo, tenuto anche conto delle suaccennate variazioni nei tipi di produzione. La società Cisa Viscosa ha assicurato che, nonostante la par-

ticolare situazione in cui si trova a causa delle difficoltà di collocamento delle sue produzioni all'interno e soprattutto all'estero, sta cercando di fare tutto il possibile non solo per mantenere, ma per migliorare la situazione attuale.

Non è previsto il trasferimento dello stabilimento di Padova, benché lo stesso sia venuto a trovarsi, per lo sviluppo edilizio, in piena zona urbana determinando inconvenienti di varia natura, specialmente per la vita cittadina.

Il Ministro dell'industria e del commercio: ANDREOTTI.

CASTELLUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti egli intenda assumere con ogni urgenza per la rapida esecuzione delle opere idrauliche (grande collettore e idonea rete di fognatura) già progettate ed approvate, ma solo parzialmente finanziate, per la città di Ancona, allo scopo di eliminare, con il permanente incubo incombente sulla cittadinanza dall'epoca della grande alluvione del 1959, che causò nove vittime umane oltre ad ingentissimi danni materiali, il ripetersi della calamità con verificarsi sempre più frequentemente di precipitazioni meteorologiche violente ed improvvise, come quella di ieri (la seconda nello spazio di pochi mesi) che, per il noto effetto del veloce scorrimento delle acque superficiali delle colline circostanti, provocano immediate inondazioni e conseguenti rilevanti danni con gravissimo pericolo della incolumità delle persone.

L'interrogante chiede di conoscere altresì quali provvedimenti urgenti il Ministero intenda assumere per difendere la città stessa dalle pericolose conseguenze di smottamenti e frane di terreno che, come quella verificatasi ieri nel rione Palombella, sono determinate dalla natura geologica della zona in correlazione con i ricordati fenomeni meteorologici. (11075)

RISPOSTA. — I lavori di primo stralcio per l'importo di lire 1 miliardo e 500 milioni relativi alla costruzione del collettore principale della città di Ancona sono in corso di esecuzione e, al 1° febbraio 1966, risultano effettuati già 200 metri di avanzamento di scavo della calotta nonché alcuni anelli di calcestruzzo per il relativo rivestimento.

Non si mancherà, naturalmente, di esaminare la possibilità di stanziare altri fondi per il completamento di tali lavori e delle opere accessorie.

Per quanto, invece, riguarda la seconda parte dell'interrogazione, si fa presente che i segnalati movimenti franosi nel rione Palombella sono dovuti alla natura del terreno e si sono accentuati soprattutto in dipendenza della ripidità che ha raggiunto la collina, nel versante del menzionato rione, per effetto degli sbancamenti eseguiti nelle sottostanti cave di argilla per laterizi e nelle aree adiacenti utilizzate per la costruzione di case di civile abitazione e di stabilimenti industriali.

Per ovviare a futuri pericoli bisognerebbe, quindi, impedire ulteriori sbancamenti e provvedere all'attuazione di fossi di guardia per lo scolo delle acque superiori, per cui il comune di Ancona dovrà adottare le relative deliberazioni.

Il Ministro: MANCINI.

CATELLA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere se intendano urgentemente intervenire presso l'amministrazione comunale di Alassio (Savona) al fine di impedire la rapida costruzione di una nuova strada, la quale dovrebbe innestarsi sull'attuale via Dante Alighieri, per raggiungere la via Aurelia regolando in tal modo anche il traffico di transito e per qualsiasi tipo di autoveicolo a mezzo di due strade a senso unico.

A tale proposito l'interrogante fa presente:

1) che l'esecuzione del tratto terminale non ancora esistente nella via Dante-corso Europa, obbligherebbe alla manomissione totale di una delle ultime zone della città di Alassio che conserva quelle caratteristiche paesistiche, che rendevano una volta l'intera città una delle più ambite stazioni di soggiorno della riviera di ponente, con la conseguenza di distruggere il patrimonio arboreo di grande bellezza;

2) che la costruzione del collegamento della via Dante-corso Europa con l'Aurelia trasformerebbe tale via, che percorre quartieri residenziali, in una via di enorme traffico con evidenti conseguenze negative per lo sviluppo del turismo nella città;

3) che l'innesto della seconda via di percorrenza generale di traffico nell'Aurelia per le uscite a Levante e a Ponente della città creerebbe anche gravissimi inconvenienti al traffico, pericolosità e difficoltà d'innesto con angoli di 90° difficilmente superabili.

4) che è in corso di realizzazione l'autostrada dei fiori, la quale risolverebbe, se non immediatamente, quanto meno in un prossimo futuro, i problemi della grande viabilità.

(13607)

RISPOSTA. — Il tratto della strada statale n. 1 Aurelia attraversante l'abitato di Alassio costituisce la principale arteria cittadina sulla quale si riversa, oltre al traffico in transito da e verso Savona, quello locale, molto intenso specialmente nell'estate.

Allo scopo di alleviare, almeno in parte, le difficoltà della circolazione facilitando lo scorrimento degli automezzi mediante strade sussidiarie, l'amministrazione comunale ha deliberato il prolungamento, a propria cura e spese, dei corsi Marconi e Dante Alighieri fino all'Aurelia, con un percorso di circa 235 metri e con una larghezza di 12 metri. La nuova arteria dovrebbe assumere la denominazione di corso Europa.

Sul progetto si è favorevolmente espresso il comitato tecnico-amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche di Genova, e l'opera, in data 26 settembre 1962, è stata dichiarata di pubblica utilità dal prefetto di Savona.

Raggiungendo accordi con tutti i proprietari interessati, il comune di Alassio ha già acquisito le aree occorrenti, ed i lavori sono stati intrapresi aprendo la sede stradale, con sistemazione a carattere provvisorio, da entrambi gli estremi.

Per quanto riguarda specificamente i singoli punti dell'interrogazione, si fa presente:

1) l'apertura del corso Europa richiede l'occupazione di una parte limitata (inferiore a 5 mila metri quadrati) dell'estesa area sistemata a giardino, per cui non sembra possa derivarne una menomazione rilevante alle caratteristiche turistico-ambientali della zona. Anche il numero delle piante da abbattere non è rilevante;

2) l'amministrazione comunale risulterebbe intenzionata ad utilizzare la nuova arteria esclusivamente per la circolazione e la sosta interna urbana, continuando ad instradare sull'Aurelia il traffico di passaggio;

3) la predetta limitazione di uso contribuirà ad alleggerire il tratto dell'Aurelia attraversante l'abitato, riducendo anche l'ingombro delle macchine che attualmente vi parcheggiano;

4) l'autostrada dei fiori alleggerirà senza dubbio il traffico di passaggio sull'Aurelia; non potrà peraltro sostituire le arterie cittadine che, come il corso Europa, rispondono all'esigenza di migliorare lo scorrimento del traffico interno.

Il Ministro dei lavori pubblici:
MANCINI.

CRUCIANI E DELFINO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che:

1) il consiglio di amministrazione dell'« Enel » ha respinto l'istanza avanzata dal comune di Terni tendente ad ottenere, ai sensi dell'articolo 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione di esercizio delle attività di distribuzione e vendita di energia elettrica esercitate dal comune tramite la propria azienda municipalizzata;

2) il consiglio dell'« Enel » non ha tenuto conto delle direttive impartite il 29 febbraio 1964 dal Comitato dei ministri per l'« Enel » relativamente:

a) alla capacità economica e finanziaria dell'impresa richiedente;

b) alla capacità tecnica dell'impresa stessa ed efficienza del servizio da essa in precedenza reso alla collettività;

c) alla idoneità a conseguire il miglioramento e l'ulteriore potenziamento degli impianti per adeguare le disponibilità di energia, mediante una economica gestione alle crescenti esigenze del consumo.

La città di Terni vede così, in un triennio, nazionalizzata la « Terni » elettrica, nonostante avesse le caratteristiche per l'esenzione ed espropriata l'azienda municipalizzata dopo un sessantennio di attività.

Quanto sopra ha determinato un giustificato, unanime risentimento anche perché, nonostante alcuni rilievi dell'opposizione consiliare, l'autorità tutoria aveva sempre avalato tutta la gestione dell'azienda municipalizzata.

Gli interroganti chiedono di sapere se, in attesa dell'esito del ricorso al Consiglio di Stato avanzato dal consiglio comunale, si intenda accogliere la richiesta di sospensione della decisione dell'« Enel ». (12664)

RISPOSTA. — La questione concernente il rilascio delle concessioni per l'esercizio di attività elettriche agli enti locali da parte dell'« Enel » è stata ripresa in esame da questo Ministero anche a seguito delle note decisioni del Consiglio di Stato che ha accolto i ricorsi prodotti dalla Regione siciliana e dell'Ente siciliano di elettricità avverso la delibera con la quale l'« Enel » aveva negato all'ente anzidetto la concessione per l'esercizio di attività elettriche nella regione citata.

Con tale decisione, il Consiglio di Stato ha, tra l'altro, affermato che sulle domande degli enti locali, tendenti ad ottenere le concessioni previste dall'articolo 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, deve pronun-

ciarsi prima il Ministero dell'industria cui spetta autorizzare o meno il rilascio delle concessioni stesse.

Pertanto, questa amministrazione è venuta nella determinazione di costituire una commissione consultiva per l'esame delle richieste di concessione presentate dagli enti locali, ai fini della autorizzazione ministeriale ai sensi dell'articolo citato.

L'istanza avanzata dal comune di Terni per ottenere l'esercizio delle attività di distribuzione e vendita di energia elettrica esercitate dal comune tramite la propria azienda municipalizzata sarà esaminata in tale sede.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della sanità.* — Sulla situazione del policlinico di Perugia ed in particolare:

1) se ritenga necessario un intervento per far sì che la convenzione tra università degli studi di Perugia e l'ospedale (in corso di rinnovo), non serva esclusivamente agli interessi dell'università, ma tuteli pure quelli dell'ospedale e dei suoi dipendenti.

A tale riguardo si rileva che fra l'altro, fino ad oggi, per la vigente convenzione, la amministrazione ospedaliera non era in grado di costituire primariati ospedalieri, laboratori centralizzati od altri servizi, senza il preventivo nulla-osta dei clinici;

2) se ritenga necessario un intervento al fine di stabilire le premesse necessarie alla creazione di reparti ospedalieri. A tale riguardo si precisa che, essendo in corso di costruzione la nuova sede della clinica chirurgica da parte dell'università, l'edificio attualmente occupato dalla clinica chirurgica si renderà disponibile. Ove non fosse nuovamente consegnato all'università per altre destinazioni, potrebbe costituire un sufficiente nucleo per la creazione di primariati e servizi ospedalieri. (13804)

RISPOSTA. — L'interrogazione in oggetto è analoga all'altra n. 11264, alla quale è stata già data risposta nell'allegato al resoconto della seduta del 12 gennaio 1966.

Comunque, in aggiunta a quanto è stato già fatto presente con la predetta risposta, si comunica che con decreto prefettizio del 23 novembre 1965, n. 4357/13.9 è stato costituito il nuovo consiglio di amministrazione degli ospedali riuniti di Perugia e che questa amministrazione sottoporrà all'attenzione del consiglio stesso le varie questioni prospettate.

Il Ministro: MARIOTTI.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere per limitare l'abusivo estendersi degli enti extracommerciali che operano una autentica forma di concorrenza sleale al commercio privato, in condizioni privilegiate, spesso fruendo di agevolazioni fiscali, quasi sempre non limitando le vendite alle categorie ed ai gruppi cui dovrebbero essere riservate.

Per sapere se intenda esaminare la opportunità di un censimento nazionale di tali spacci extracommerciali, consentendo l'attività nei soli casi in cui sia comprovata la funzione di rifornimento di merci e derrate alla collettività di aventi diritto. (13809)

RISPOSTA. — In materia di vendita extra commerciali, questo Ministero ha svolto ripetuti interventi, sia mediante l'emanazione di apposite circolari, sia mediante comunicazioni dirette in epoca successiva ai prefetti delle varie province.

In occasione di tali interventi è stato precisato che gli organismi di varia natura (enti assistenziali, associazioni varie, cooperative di consumo, aziende) i quali effettuano operazioni di vendita a favore dei propri iscritti, soci e dipendenti — e per tale fatto sono esentati dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio — devono svolgere l'attività commerciale di che trattasi in spacci da loro stessi organizzati e gestiti e in locali non aperti al pubblico, affinché sia evitata ogni possibilità di vendite indiscriminate.

Al tempo stesso, gli organi periferici competenti sono stati invitati ad intensificare i controlli sugli organismi suddetti, al fine di reprimere ogni abuso.

Il problema è stato anche affrontato dalla commissione che è stata istituita nel gennaio 1964 per la revisione della disciplina del commercio di vendita al pubblico.

Lo schema di disegno di legge proposto dalla suddetta commissione è attualmente all'esame delle amministrazioni interessate per la necessaria armonizzazione con le linee direttive esposte nel programma quinquennale di sviluppo.

Per quanto concerne infine l'opportunità prospettata di un censimento nazionale degli spacci extra commerciali, si informa che una indagine sul fenomeno delle vendite extra commerciali è stata di recente affidata alla Unione italiana delle camere di commercio.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CRUCIANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione dell'ex finanziere Donati Quinto, nato a Spello (Perugia) il 1° giugno 1904 e residente a Foligno (Perugia) via Subasio I n. 11 (posizione 28671). (14594)

RISPOSTA. — Non è stato finora possibile definire la pratica di pensione del finanziere in congedo Donati Quinto.

La quarta sezione giurisdizionale della Corte dei conti — cui l'interessato ha inoltrato ricorso avverso il provvedimento di rigetto della domanda di pensione privilegiata ordinaria, adottato, su conforme parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, con decreto del 21 gennaio 1960, n. 2916 — non ha ancora emesso, infatti, la propria decisione.

Il Ministro: PRETI.

CRUCIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che, a distanza di quattro mesi dalla conversione del decreto-legge (*Gazzetta ufficiale* del 6 settembre 1965, n. 224), recante « Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia », non è stato ancora definito un solo mutuo agevolato. (14734)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 14762, del deputato Bignardi, pubblicata a pag. 6711).

D'ALESSIO. — *Al Ministro delle finanze ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere il loro pensiero in relazione al fatto che la società Italmatch, costituita a Latina con capitali stranieri, allo scopo di effettuare la fabbricazione di fiammiferi sulla base dell'assicurazione che sarebbe stata ammessa ad esercitare la suddetta attività, ottenuti i contributi e i finanziamenti della Cassa del mezzogiorno per l'impianto dello stabilimento a ciò destinato, iniziate le lavorazioni con risultati giudicati proficui e provveduto alle necessarie attrezzature con cospicuo immobilizzo di capitali, ha dovuto sospendere ogni lavorazione — con conseguenze gravi per la stessa manodopera occupata che da molti mesi è stata sospesa dal lavoro — in quanto non ha ottenuto di essere autorizzata alla fabbricazione dei fiammiferi italiani.

Per conoscere, inoltre, quali interventi siano stati predisposti per assicurare la ripresa delle attività produttive dello stabilimento suddetto. (12652)

RISPOSTA. — La società Italmatch risulta essere stata tempestivamente avvertita sin dal suo sorgere, e cioè dal 1962, per il tramite della camera di commercio di Latina, che allo stato dell'attuale legislazione la società stessa non avrebbe ottenuto la licenza per la fabbricazione dei fiammiferi (ma avrebbe potuto lavorare soltanto fuscilli per fiammiferi, quali prodotti semilavorati non soggetti a controllo dell'amministrazione finanziaria, tanto che soltanto per la produzione di scatole e stecchi per fiammiferi son solforati e stecchini è valutata l'iniziativa della ditta in questione ai fini degli ottenuti finanziamenti « Isveimer » e contribuito a fondo perduto della Cassa per il mezzogiorno), essendo in vigore apposita convenzione con il consorzio industrie fiammiferi in base alla quale lo Stato si era impegnato a non consentire l'installazione di nuove fabbriche di fiammiferi sia per la vendita all'interno del paese che per l'esportazione.

Le fabbriche di prodotti della specie in Italia hanno, infatti, una capacità produttiva doppia dell'effettivo fabbisogno del mercato interno, per cui molti piccoli opifici, ubicati prevalentemente nel mezzogiorno d'Italia, sono costretti a sospendere ogni anno per alcuni mesi la loro produzione per l'impossibilità di collocare altra merce sul mercato.

È da tenere per altro conto che anche nei riguardi delle esportazioni, la situazione va diventando sempre più pesante in quanto anche negli Stati di recente formazione stanno sorgendo, per ragioni di prestigio, fabbriche di fiammiferi.

Tanto premesso, si fa presente che nel gennaio 1965, tuttavia, la società Italmath avanzò formale richiesta per ottenere il rilascio della licenza per la fabbricazione dei fiammiferi: la richiesta venne respinta in conformità alle disposizioni vigenti.

Avverso tale procedimento la società anzidetta esperì nel febbraio del decorso anno tempestivo ricorso gerarchico, la cui decisione fu per qualche tempo procrastinata, essendo intervenuti dei contatti fra la società ed il consorzio industrie fiammiferi per l'eventuale rilievo da parte di quest'ultimo dello stabilimento di Latina.

Le trattative non ebbero risultati concreti: il ricorso gerarchico della società venne pertanto esaminato e, con provvedimento motivato, respinto. Avverso tale provvedimento l'Italmath ha avanzato ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Inoltre, la società in questione ha anche esperito un tempestivo ricorso straordinario

al Capo dello Stato avverso il decreto ministeriale 29 aprile 1965, con il quale venne ulteriormente prorogata la convenzione fra lo Stato ed il consorzio industrie fiammiferi.

Quanto sopra precisato e tenuto conto che sono pendenti ricorsi in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato e straordinario al Capo dello Stato, l'amministrazione non può che attendere le decisioni dei ricorsi anzidetti per ogni eventuale intervento di competenza.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

D'AMATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere, in relazione ai recenti sviluppi della vicenda relativa alla incriminazione del giornalista milanese Raffaele Medetti, se e quali proposte intenda sottoporre al Parlamento affinché il disposto dell'articolo 351 del codice di procedura penale (diritto d'astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale) venga integrato con l'inclusione dei giornalisti, tenuto particolarmente conto che l'articolo 2 della legge istitutiva dell'Ordine nazionale dei giornalisti italiani e la prassi costante della professione impongono a giornalisti ed editori di rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie. (15233)

RISPOSTA. — Fin dal 7 agosto 1965 nelle risposte a due interrogazioni (l'una del deputato Pellicani, n. 9977 e l'altra del senatore Rovere ed altri, n. 2757) questo Ministero ha riportato le considerazioni di diritto in virtù delle quali il giudice istruttore aveva disposto l'arresto del giornalista Raffaele Medetti come teste renitente ed ha rilevato che dette considerazioni non erano suscettibili di sindacato da parte del Ministero.

In sostanza il giudice istruttore aveva ritenuto che la disposizione dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, la quale stabilisce che i giornalisti sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, non faceva venir meno l'impero della legge penale e quindi l'obbligo di deporre innanzi all'autorità giudiziaria sotto comminatoria dell'arresto, non essendo compresi i giornalisti fra le categorie di persone tassativamente indicate nell'articolo 531 del codice di procedura penale ai fini del diritto di astenersi dal testimoniare.

Testualmente le richiamate considerazioni del giudice istruttore ed il rilievo sulla loro insindacabilità da parte del Ministero sono stati riprodotti nella risposta del 13 febbraio

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1966

1966 alla interrogazione n. 4183 del senatore Bellisario, la quale a differenza delle precedenti ha sollevato discussioni e polemiche.

Nei confronti del giornalista Medetti, che fu subito posto in libertà provvisoria, venne iniziato procedimento penale per falsa testimonianza, trasmesso per competenza dall'ufficio d'istruzione del tribunale di Milano al pretore della stessa città dinanzi al quale è tuttora pendente.

Ciò premesso, e in relazione alla presente interrogazione, si aggiunge che, già nelle risposte alle prime due interrogazioni (le quali contenevano anche il quesito sull'eventuali iniziative legislative di modificazione dell'articolo 351 del codice di procedura penale), si era osservato che il problema, non limitato ai soli giornalisti, avrebbe potuto essere esaminato in sede di discussione del disegno di legge concernente: « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale », pendente alla Camera dei deputati (atto parlamentare 2243).

Questo Ministero non ha pertanto che da confermare la sua disposizione a discutere nella detta sede l'estensione dell'articolo 351 del codice di procedura penale, nonché a prendere nella più attenta considerazione separate iniziative parlamentari in proposito.

Il Ministro: REALE.

DARIDA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se e quali nuove procedure il ministro intenda instaurare per l'esame delle domande di concessione di attività elettriche presentate dagli enti locali che gestiscono aziende elettriche municipalizzate e per il rilascio delle relative autorizzazioni.

L'interrogante si richiama al riguardo alla decisione del Consiglio di Stato pubblicata il 17 settembre 1965 con la quale viene riconosciuto:

a) che con l'articolo 4, n. 5, della legge istitutiva dell'« Enel », si è inteso contemperare il principio della nazionalizzazione con il rispetto delle autonomie locali e regionali, le quali formano oggetto di precise garanzie costituzionali (articoli 15, 115, 116, 128 della Costituzione) limitando i poteri e la sfera d'azione dell'« Enel » e riservando agli enti autarchici territoriali (comuni, province, regioni a statuto speciale) la facoltà di valutare se sia per essi più conveniente che le imprese sopra indicate esercitino d'ora innanzi la loro attività in regime di concessione, e cioè in uno stato di subordinazione rispetto al-

l'« Enel » o vengano invece espropriate e assorbite dall'« Enel ».

b) che il rilascio della concessione è stato dalla legge espressamente subordinato alla « autorizzazione », e cioè al preventivo controllo del ministro dell'industria e del commercio, inteso ad accertare, caso per caso, che l'esercizio di attività elettriche da parte delle imprese in questione non pregiudichi il conseguimento dei fini di utilità generale in vista dei quali è stata disposta la nazionalizzazione del settore;

c) che il provvedimento del ministro è senz'altro determinante per l'ulteriore corso della procedura, quale che sia il suo contenuto; e cioè non soltanto se esso neghi l'autorizzazione, ma anche quando l'accorda, essendo certamente da escludere che l'« Enel » possa sovrapporre la sua valutazione a quella del ministro;

d) che pertanto la concessione è subordinata a due sole condizioni: presentazione della relativa domanda — il che è stato fatto da quasi tutti i maggiori comuni interessati — e preventiva autorizzazione ministeriale da darsi all'ente locale o regionale, non già all'« Enel ».

e) che ricorrendo le predette due condizioni, la concessione non può essere negata in quanto l'« Enel » — pur essendo persona giuridica pubblica — va annoverato tra gli enti pubblici economici sforniti di potere d'imperio, talché la concessione costituisce per l'« Enel » un atto dovuto nel senso che nessun margine di discrezionalità è stato ad esso lasciato, né per l'emanazione dell'atto né per la determinazione del suo contenuto (13728).

RISPOSTA. — A seguito della decisione del Consiglio di Stato, cui si riferisce l'interrogante, questo Ministero è venuto nella determinazione di costituire una commissione consultiva per l'esame delle richieste di concessione presentate dagli enti locali, ai fini dell'autorizzazione ministeriale ai sensi dell'articolo 4, n. 5, della legge 6 dicembre, n. 1643.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE CAPUA, SEMERARO E LEONE RAFFAELE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare — soprattutto cautelando con opportuni accorgimenti i lavori di sistemazione — affinché sia aperta al traffico la strada statale 90-bis (Savignano scalo-Buonalbergo-Benevento) chiusa ancor oggi, benché ultimata nel 1960 ed inclusa anche negli itinerari europei. Poiché l'autostrada Bari-Napoli non potrà es-

sere realizzata prima del dicembre 1970, gli interroganti sottolineano l'esigenza della richiesta, stante l'urgente necessità di più rapide ed economiche comunicazioni della Puglia con la Campania ed il Lazio per via dell'aumentato volume del traffico ad opera della entrata in funzione dei grossi complessi industriali della regione pugliese.

Giova ricordare che la strada statale 90-bis abbrevia di un quarto il percorso, svia curve, forti pendenze e gli 800 metri di salita di Ariano di Puglia, difficilmente praticabile nel periodo invernale in occasione di nevicate.

(14077)

RISPOSTA. — La strada statale n. 90-bis delle Puglie si diparte da Benevento (innesto strada statale n. 7) e per Buonalbergo si innesta alla strada statale n. 90 presso San Savignano.

Attualmente di tale strada è aperto al transito il tratto compreso tra Benevento ed il bivio di Montecalvo Irpino (chilometri 27+400). Il rimanente tratto della lunghezza complessiva di chilometri 17+630, pur essendo stato completato, non è stato aperto al traffico, stante la eccezionale instabilità dei terreni, aggravata dalla mancata regolazione dei corsi d'acqua che lambiscono la statale in argomento e dalla assoluta carenza di vegetazione, circostanze queste che provocano frequenti ed improvvisi franamenti rendendo insicuro lo svolgimento del transito.

Comunque l'« Anas » sta cercando di poter consentire al più presto il transito sul tratto ancora interdetto (bivio Montecalvo Irpino-San Savignano), e a tal fine è stata disposta la esecuzione di adeguati lavori straordinari.

Con l'esecuzione di tali lavori straordinari, attualmente in corso, si conta di fermare le frane in atto e di conseguire una sistemazione della strada, sufficiente a garantire con il concorso di un'adeguata segnaletica, una sicura agibilità.

Inoltre, allo scopo di rendere il più possibile rispondente alle esigenze del traffico la statale di che trattasi, sono all'esame del competente compartimento della viabilità ulteriori interventi atti a scongiurare spiacevoli sorprese che la situazione geologica e lo stato dei luoghi sopraricordati potrebbero ingenerare, così come è stato messo in evidenza dai vari organi tecnici consultivi che sono stati interessati alla questione, tra i quali si annovera anche il servizio geologico d'Italia.

Va per altro messo in rilievo che con la realizzazione dell'autostrada Napoli-Bari e con

l'apertura al transito della variante di Ariano Irpino lungo la strada statale n. 90 il volume di traffico che potrà interessare la statale n. 90-bis si ridurrà notevolmente.

Il Ministro: MANCINI.

DEGAN. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza della viva attesa da parte della categoria dei farmacisti della pubblicazione della tariffa di vendita dei medicinali che, in base alla legge 9 ottobre 1964, n. 990, dovrebbe avvenire biennalmente.

Per sapere se ritenga pertanto opportuno procedere quanto prima alla pubblicazione stessa. (14811)

RISPOSTA. — Come è noto, con la legge 9 ottobre 1964, n. 990, in vigore dal 12 novembre 1964, è stata devoluta al Ministero della sanità la determinazione di una tariffa unica dei medicinali da valere per tutto il territorio nazionale soprattutto per eliminare le accentuate disparità di tariffe esistenti tra provincia e provincia.

L'elaborazione della nuova tariffa unica nazionale, basandosi non tanto sulla comparazione tra le tariffe provinciali, quanto sulla valutazione dei vari elementi in costo delle sostanze medicinali e sulla quotazione degli onorari professionali in relazione alla natura delle prestazioni del farmacista, richiede laboriose e complesse indagini, per cui la commissione per la revisione della tariffa dei medicinali ha devoluto ad una sottocommissione, scelta nel suo seno, lo studio e la formulazione della predetta tariffa.

Detta sottocommissione ha già predisposto uno schema di tariffa, il quale sarà approvato, quanto prima, sentita in merito la Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, come dispone la legge 9 ottobre 1964, n. 990.

Il Ministro: MARIOTTI.

DE MARZI, BERSANI, MARCHIANI E BREGANZE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se ritenga opportuno ed urgente dare istruzioni per chiarire che l'obbligo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, non sussiste quando si tratti di fabbricazione di mangimi integrati da parte di cooperative per i propri soci tenuti ad acquistarli in virtù del rapporto associativo per l'allevamento dei bovini ai fini del miglioramento qualitativo e dell'uniformità del latte per la preparazione dei formaggi.

Tale interpretazione dovrebbe derivare dal fatto che l'obbligo della legge citata sussiste quando si produce a scopo di vendita, ma non nel caso dei caseifici dove lo scopo non è tale ed il rapporto è solo associativo. (14794)

RISPOSTA. — La legge 15 febbraio 1963, n. 281, ha inteso disciplinare la produzione e la vendita dei mangimi per porre il settore, il cui sviluppo ha assunto proporzioni di grande rilievo, in grado di operare per l'ottenimento di prodotti di un livello qualitativo superiore a quello esistente prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Fra l'altro, perciò, si è reso indispensabile il rilascio di autorizzazioni, subordinatamente all'accertamento di determinati requisiti da parte di un'apposita commissione provinciale.

In particolare, l'articolo 6 della legge citata, prevede che « chiunque intende produrre a scopo di vendita » mangimi integrati deve essere autorizzato da questo Ministero.

Un obbligo del genere discende anche per le cooperative che, con la cessione a pagamento del prodotto ai soci, tenuti ad acquistarlo, compiono sostanzialmente un atto di commercio.

Una diversa interpretazione, oltre a frustrare gli scopi della legge che, in questi tre anni di applicazione ha già dato risultati positivi, verrebbe a privare l'acquirente delle garanzie fissate dalla legge stessa. Infatti, la mancata applicazione dell'articolo 6 determinerebbe, ovviamente, l'inapplicabilità di tutte le altre norme che stabiliscono i requisiti intrinseci e di confezionamento dei mangimi.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ISGRÒ. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per venire incontro alle popolazioni colpite dal violento nubifragio abbattutosi la scorsa notte in Sardegna nella Ogliastra orientale, tenendo presente la gravità dei danni ai centri abitati e alle campagne. (13343)

RISPOSTA. — A seguito del maltempo che ha imperversato sulla Sardegna nella notte tra il 16 e il 17 ottobre 1965 il provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna ha disposto interventi con rito di somma urgenza per il ripristino dei collettori di acque bianche e nere negli abitati di Barisardo e Tertenia per una spesa complessiva di lire 8 milioni.

Per quanto riguarda gli abitati di Cairo ed Osini, in corso di trasferimento, sono stati adottati i dispositivi di preallarme sulla base dei piani di emergenza a suo tempo disposti,

per far fronte a qualsiasi evenienza; per le migliorate condizioni atmosferiche non è stata necessaria l'attuazione del cennato piano di emergenza.

Per altro, essendosi constatato un aggravamento delle precarie condizioni statiche di alcune abitazioni nel vecchio centro di Cairo, la prefettura di Nuoro, d'intesa col locale ufficio del genio civile, ha disposto il trasferimento di 40 famiglie in 40 degli 84 alloggi già costruiti in località Cardedu. Anche i rimanenti 44 alloggi saranno assegnati nel più breve tempo con la normale procedura prevista dalle norme in vigore.

Dal punto di vista agricolo si sono avuti danni di una certa entità alle strutture fondiarie e ai terreni in talune zone delle province di Cagliari e Nuoro. Nella provincia di Sassari, invece, le avversità hanno causato danni sporadici essenzialmente al prodotto, che hanno inciso, mediamente, in misura inferiore al 40 per cento della produzione lorda vendibile aziendale.

Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite dall'assessorato regionale per l'agricoltura, da parte del Ministero dell'agricoltura in applicazione della legge 29 novembre 1965, n. 1314, è in corso la delimitazione delle zone agrarie delle province di Cagliari e Nuoro, nelle quali le aziende agricole danneggiate potranno giovare delle provvidenze contributive previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Inoltre le aziende agricole delle tre province dell'isola, che per effetto delle accennate avversità abbiano subito danni al prodotto di tale entità che ne sia risultato gravemente compromesso il bilancio economico, potranno fruire dei prestiti di conduzione, a tasso di interesse particolarmente agevolato e ad ammortamento quinquennale, previsto dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, integrato dall'articolo 2 della citata legge 29 novembre 1965, n. 1314.

Inoltre si fa presente che con decreto 17 novembre 1965 (*Gazzetta ufficiale* del 13 dicembre 1965, n. 310) emanato dal Ministero dell'agricoltura di concerto con quello del tesoro ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state deliberate le zone agrarie nelle quali le aziende agricole abbiano subito gravi danni al prodotto, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo agosto-ottobre 1965, potranno ottenere la proroga, fino a 24 mesi, dalla scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, contratte con istituti ed enti di credito agrario. Fra le zone delimitate sono

compresi: il comune di San Sperate, per la provincia di Cagliari ed i comuni di Bari Sardo, Cairo, Jerzu, Lanusei, Loceri, Asini e Tertenia, per la provincia di Nuoro.

Per la provincia di Cagliari il Ministero dell'interno, dal canto suo, al fine di intensificare l'attività assistenziale in relazione alle cennate avversità atmosferiche, ha assegnato al prefetto un contributo di lire 2 milioni sui fondi E.C.A. nonché un contributo di pari importo al comitato provinciale assistenza e beneficenza pubblica.

La prefettura, in relazione allo stato di disagio creato dai nubifragi tra le famiglie bisognose, ha immediatamente erogato agli E.C.A. dei comuni più colpiti, la somma di lire 3.150.000, per consentire gli opportuni interventi assistenziali.

Per la provincia di Sassari, sempre lo stesso Ministero dell'interno, ha assegnato in data 16 ottobre, al prefetto un contributo straordinario di lire 2 milioni sui fondi E.C.A. per l'incremento delle locali attività assistenziali degli enti comunali di assistenza ed uno di due milioni, sul fondo destinato alle sovvenzioni, al comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

La prefettura di Sassari è intervenuta in favore delle famiglie bisognose maggiormente colpite di Arzachena e di palau e, al fine di porre le amministrazioni comunali in grado di provvedere all'assistenza necessaria, nonché alle prime più urgenti riparazioni stradali, ha prontamente disposto la erogazione straordinaria di un milione a ciascuno dei due comuni interessando, nel contempo, la regione, la quale ha elargito agli stessi comuni due contributi dello stesso importo (lire un milione).

Inoltre, sempre per assistenza alle famiglie bisognose, la prefettura ha concesso ai vari enti comunali di assistenza della provincia contributi straordinari per complessive lire 2.300.000.

Nella provincia di Nuoro, per l'attuazione di provvidenze assistenziali in favore delle famiglie bisognose delle zone del nuorese, colpite dai recenti nubifragi, sono stati assegnati al prefetto contributi straordinari per complessive lire 5 milioni sul fondo integrazione bilanci E.C.A. ed uno di lire un milione, sul fondo destinato alle sovvenzioni, al comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

La prefettura di Nuoro ha disposto inoltre la erogazione di contributi per complessive lire 5 milioni, a favore degli enti di assisten-

za dei comuni colpiti dai nubifragi, per i possibili interventi assistenziali.

Si soggiunge che lire 200 mila sono state concesse direttamente in sussidi a famiglie particolarmente bisognose.

Infine, sempre per l'assistenza alle famiglie bisognose, nonché per l'esecuzione di piccoli lavori di pubblica utilità a sollievo, anche, della disoccupazione, sono state concesse agli E.C.A. di vari comuni colpiti, assegnazioni straordinarie E.C.A. per complessive lire 2.350.000.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

MARANGONE. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere se stiano per essere emanate nuove e particolari disposizioni a favore dei lavoratori emigranti stagionali o comunque non permanenti, che intendano costruirsi la casa in Italia secondo le nuove norme legislative, affinché possano anch'essi, come i lavoratori che operano sul patrio suolo, ottenere la esenzione della imposta di consumo sul materiale da costruzione, imposta che comporta una rilevante spesa a carico dell'emigrante e che non trova giustificazione plausibile. (14782)

RISPOSTA. — Con l'articolo 45, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sono state, tra l'altro, dichiarate totalmente esenti dall'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione, senza alcun limite temporale, le abitazioni economiche e popolari realizzate da lavoratori, singoli e associati in cooperative, che versino i contributi alla « Gescal », di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Devesi tener presente che tale disposizione esonerativa non era prevista nel testo originario del decreto-legge citato, ma venne introdotta in sede di discussione parlamentare per agevolare la ripresa dell'economia nazionale, nonostante le notevoli perdite fiscali che avrebbe determinato per tutti i comuni.

In quella occasione, quindi, il Parlamento ritenne opportuno manovrare lo strumento fiscale in funzione della ripresa economica ma, allo stesso tempo, limitò l'efficacia dell'esenzione dal tributo comunale in parola ai lavoratori che versassero gli anzidetti contributi alla « Gescal ».

La disposizione, così concepita dal Parlamento, ha quindi lasciato fuori dal particolare beneficio fiscale vaste categorie di lavoratori, come ad esempio i lavoratori agricoli o quelli all'estero, in quanto costoro non ver-

sano i ripetuti contributi, il che trova anche giustificazione nell'avvertita necessità di non privare i comuni, i cui bilanci sono notoriamente deficitari, di cospicui cespiti d'entrata.

Tale motivo ha impedito, ed impedisce tuttora, di assumere iniziative volte a sottrarre ai comuni ulteriore materia imponibile, anche se non si può disconoscere il valore sociale del problema sollevato dall'interrogante.

Al momento, pertanto, non sembra possibile, tenute presenti le suesposte argomentazioni, accedere alla richiesta nel senso di predisporre un provvedimento legislativo per favorire i lavoratori stagionali all'estero, oppure quelli che all'estero lavorino in via permanente.

Devesi tuttavia aggiungere che per i lavoratori emigranti stagionali non è completamente da escludere la possibilità di beneficiare dell'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione, di cui al citato articolo 45, secondo comma, del decreto-legge del 1965, n. 124, nel testo modificato dalla pure menzionata legge di conversione del 1965, n. 431, qualora nel restante periodo di tempo svolgano attività lavorativa dipendente, per la quale sia previsto il pagamento dei cennati contributi alla « Gescal ».

Il Ministro delle finanze: PRETI.

MARRAS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere in base a quali considerazioni il porto di Porto Torres (Sassari) sia stato escluso da qualunque assegnazione sul fondo dei 75 miliardi, disponibili e già interamente assegnati quale primo stralcio del piano quinquennale per lo sviluppo dei porti nazionali « piano azzurro ». (14239)

RISPOSTA. — Il programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-69, approvato dal Governo nel giugno 1965, ha previsto per il settore delle infrastrutture portuali investimenti pari a 260 miliardi di lire, di cui una quota di 40 miliardi a carico della Cassa per il mezzogiorno.

Ai fini della realizzazione di tale programma risultano già assicurati complessivamente 115 miliardi, di cui lire 75 miliardi in base alla recente legge 27 ottobre 1965, n. 1200 e lire 40 miliardi sui fondi messi a disposizione della Cassa per il mezzogiorno con la legge 26 giugno 1965, n. 717.

I programmi predisposti dai vari ministeri interessati per la utilizzazione dei suindicati stanziamenti prevedono la destinazione ai

porti della Sardegna della somma complessiva di lire 12.200 milioni, così ripartita:

a) fondi legge 27 ottobre 1965, n. 1200: Cagliari 1.500 milioni; Golfo Aranci 1.500 milioni; Olbia 400 milioni;

b) fondi della Cassa per il mezzogiorno: la spesa complessiva di lire 8.800 milioni sarà destinata al potenziamento ed al completamento dei porti di Cagliari, Porto Torres, Portovenere di Arbatax tenuto conto anche del nuovo porto di Oristano; la definizione degli interventi è subordinata al coordinamento, in sede di approvazione del piano quinquennale della regione sarda, degli stessi con quelli da effettuare sugli ulteriori fondi del piano di rinascita.

In conclusione l'aliquota destinata ai porti della Sardegna rappresenta il 10 per cento del totale delle risorse disponibili per l'intero settore delle infrastrutture portuali; percentuale questa che mentre da un lato autorizza a ritenere che le esigenze degli scavi sardi sono state opportunamente e convenientemente considerate, d'altro canto rappresenta una spesa in termini di investimento capace di assicurare nel quinquennio il potenziamento delle attrezzature portuali isolane.

Il Ministro: MANCINI.

MONASTERIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se abbia fondamento la voce secondo la quale l'Istituto autonomo case popolari di Brindisi, giovandosi — a quel che sembra — di un parere che sarebbe stato formalmente espresso dal ministro cui la presente è rivolta, starebbe per procedere alla assegnazione definitiva di vani a pianterreno (facenti parte di alloggi, siti nel rione Commenda del capoluogo) già sottratti in via provvisoria ai legittimi assegnatari, secondo le precisazioni contenute nella sua interrogazione n. 11009 del 13 aprile; e per conoscere — ove sia stato realmente espresso — il testo del citato parere. (13045)

RISPOSTA. — Il testo della nota in data 15 settembre 1965, n. 5892, con la quale questo Ministero ha impartito all'I.A.C.P. di Brindisi le opportune istruzioni in ordine alla cessione in proprietà degli alloggi costruiti in Brindisi a totale carico dello Stato per i senza tetto è il seguente:

« Oggetto: decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e successive modifiche. — Alloggi e negozi costruiti a totale carico dello Stato per i senza tetto in Brindisi.

Codesto istituto, con lettera 13 novembre 1962, n. 7639, qui pervenuta per conoscenza, ha informato che gli stabili di cui all'oggetto, costruiti nel 1946 in codesto capoluogo dall'ufficio del genio civile di Brindisi, a totale carico dello Stato, per i senza tetto, risultano essere stati trasferiti, per l'amministrazione, a codesto istituto nello stato attuale, cioè con gli appartamenti di due vani e accessori al piano rialzato e con un vano adibito a negozio al piano terreno.

Atteso quanto sopra, considerato che gli alloggi di che trattasi furono assegnati agli interessati nello stesso stato in cui furono trasferiti in gestione a codesto istituto, si ritiene che gli alloggi ed i negozi facenti parte delle palazzine *a, b, c, d, e, f, g, h, i, l*, indicati nella lettera di codesto istituto 27 gennaio 1965, n. 591, diretta all'intendenza di finanza di Brindisi e qui pervenuta per conoscenza, debbano essere ceduti in proprietà, ai sensi delle norme in oggetto, agli assegnatari che ne abbiano fatto richiesta, nello stato di fatto in cui si trovano.

Per quanto riguarda la intervenuta reintegrazione dei vani negozio a favore degli assegnatari in 3 alloggi con i quali sono stati successivamente stipulati nuovi contratti di locazione (settembre-dicembre 1962), questo Ministero non può non rilevare che tale operazione è stata indebitamente compiuta da codesto Ente, il quale è soltanto gestore di tali alloggi, costruiti a totale carico dello Stato.

Si ritiene opportuno, inoltre, far presente che le valutazioni degli alloggi in oggetto fatte sotto l'impero del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 (valore venale) dovranno essere rivedute ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e 18 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

Per i negozi troveranno, invece, applicazione le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e della legge 14 febbraio 1963, n. 145 ».

Il Ministro: MANCINI.

PUCCI EMILIO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se intenda venire incontro alle elementari necessità della Vallata Acerreta, località in provincia di Firenze attestata sulle rive del fiume Sarnone realizzando i necessari impianti per la distribuzione dell'energia elettrica in tutta la vallata.

Molte famiglie si sono stabilite recentemente lungo il tracciato della vallata, che corre parallelo al fiume suddetto per circa

12 chilometri, ed è quindi indispensabile provvedere alla distribuzione della luce elettrica per venire incontro alle esigenze create. (14643)

RISPOSTA. — L'allacciamento elettrico delle abitazioni situate nella valle dell'Acerreta rientra nel progetto di elettrificazione della zona di Abeto, predisposto di recente dall'« Enel » a seguito di richiesta del consorzio di Brisighella.

Esso prevede la costruzione di due cabine di trasformazione e delle relative linee di media e bassa tensione, con un contributo a carico del consorzio pari a lire 32.900.000 più I.G.E.

L'« Enel » è in attesa che il consorzio faccia conoscere le proprie determinazioni in ordine al suddetto progetto e definisca la pratica amministrativa, al fine di poter dare inizio ai lavori di elettrificazione.

Il Ministro: ANDREOTTI.

RAIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di malcontento e disagio espresso in svariati modi dai cittadini di Pozzallo (Ragusa) per la ricezione difettosa del primo canale TV e per la mancata installazione del secondo canale che allo stato attuale non viene percepito, anche se quei teleabbonati pagano il canone annuo di lire 12.000 corrispondente a quello identico che si paga in tutti gli altri centri d'Italia dove si vede bene sia il primo sia il secondo canale.

Per conoscere se intenda intervenire con la massima sollecitudine, senza ulteriori remore e ritardi, anche in considerazione del proposito che i teleabbonati di quella cittadina non rinnoveranno l'abbonamento per l'anno 1966 se le loro giuste richieste non verranno accolte. (14378)

RISPOSTA. — Premesso che la imperfetta ricezione del programma nazionale televisivo a Pozzallo è da attribuirsi principalmente alla irregolare fornitura di energia elettrica, si rende noto che al fine di eliminare l'inconveniente, la R.A.I. ha provveduto ad inserire un dispositivo atto a regolare la tensione dell'energia elettrica che alimenta le proprie apparecchiature elettroniche, facendo al tempo stesso presente all'« Enel » l'urgente necessità di regolarizzare l'erogazione dell'energia elettrica nella zona in questione.

Quanto al secondo programma televisivo, si informa che esso verrà esteso a Pozzallo a mezzo dell'impianto che dovrà sorgere ad

Ispica e che è previsto dal piano di ampliamento in corso di studio presso questo Ministero.

Per quanto riguarda il canone di abbonamento, si fa presente che il suo importo non è commisurato al numero dei programmi irradati.

La disciplina degli abbonamenti alle radiodiffusioni, stabilita con il regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, prevede invece che chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radiodiffusioni circolari è tenuto al pagamento del canone.

Tale canone, infatti, non rappresenta il prezzo corrisposto per il servizio ottenuto, ma l'importo dovuto per la licenza di uso dell'apparecchio costituita dal libretto di iscrizione, indipendentemente dalla quantità delle trasmissioni effettuate o ricevibili.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

REGGIANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia al corrente che nell'ufficio interurbano dei telefoni di Stato di Mestre (Venezia) è stata diramata una disposizione, in forza della quale il personale, che nelle ore di servizio si dichiara ammalato, viene trattenuto in ufficio fino al termine dell'orario, a meno che un familiare non si rechi sul posto di lavoro a prelevarlo.

Talché, mancando il familiare, il dipendente è costretto, in evidente situazione di disagio, a permanere in ambienti poco confortanti al suo stato di salute nella incertezza che il malore da cui è colpito non sia di tale gravità da richiedere cure immediate.

(13487)

RISPOSTA. — Non esistendo in materia norme di carattere generale, il capo dell'ufficio telefonico interurbano di Mestre, in caso di indisposizione o malore del personale in servizio, ha ritenuto di adottare criteri che, pur essendo ispirati all'intento di porre in atto cautele nell'interesse del personale stesso, non appaiono per altro del tutto ineccepibili.

Lo scrivente, pertanto, ha impartito disposizioni ai competenti organi centrali dell'azienda di Stato per i servizi telefonici di approfondire il problema al fine di addivenire all'emanazione di direttive uniformi per tutti i dipendenti uffici, informate al principio che, nei casi sopraindicati, l'azione dei dirigenti dovrà essere rivolta sia a salvaguardare la salute del personale, sia ad accertare

nell'interesse del servizio la fondatezza dei motivi che giustificano l'allontanamento dell'impiegato dall'ufficio.

Il Ministro: RUSSO.

RICCIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga di compiere atto di giustizia abolendo, per gli esercenti pubblici ed i commercianti dettaglianti, i quali non sono più tenuti al pagamento dell'I.G.E. al cosiddetto ultimo passaggio, l'obbligo dell'apertura del conto corrente postale e del deposito di lire 20 mila vincolato a favore dell'amministrazione finanziaria, obbligo previsto dall'articolo 10 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Il suddetto obbligo, infatti, fu sancito ai fini del pagamento dell'I.G.E. a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

È noto, invece, che a seguito dell'abolizione dell'I.G.E. dovuta nell'ultima fase di scambio (commerciante dettagliante-consumatore), i sunnominati operatori non rientrano più, neanche in astratto, nella sfera di applicazione del tributo.

La tesi sostenuta in passato dall'amministrazione finanziaria, secondo cui il ripetuto obbligo dipende esclusivamente dal fatto obiettivo dell'iscrizione del contribuente nei ruoli di ricchezza mobile categoria B, per un reddito non inferiore a lire 150 mila, non ha più alcun fondamento, poiché è incontestabile la stretta relazione dell'apertura del conto corrente postale col pagamento dell'I.G.E.

Da ogni diversa tesi dovrebbe discendere la conclusione che anche i privati debbono sottostare agli obblighi in parola. Il che non è.

Ciò stante, l'interrogante chiede se il ministro delle finanze, d'intesa col ministro delle poste e telecomunicazioni, ritenga provvedere allo svincolo totale dei depositi come sopra effettuati dai sunnominati operatori economici e disporre che questi ultimi, per i motivi già detti, non abbiano più l'obbligo in argomento. (5935)

RISPOSTA. — Com'è noto, il Ministero delle finanze non ha la facoltà, in sede amministrativa, di esonerare i commercianti dettaglianti e gli esercenti pubblici esercizi dall'obbligo dell'apertura del conto corrente postale e del debito vincolato a favore dell'amministrazione finanziaria in materia di imposta sull'entrata.

Infatti la norma contenuta nell'articolo 10 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, che detta tali prescrizioni, ha carattere generale e si applica per il

fatto obiettivo della iscrizione degli esercenti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria B non inferiore a lire 150.000.

Orbene, tale norma non è stata abrogata dalla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, che ha fissato il particolare regime agevolato cui si richiama l'interrogante a favore degli operatori economici anzidetti. Ciò anche in considerazione del fatto che la responsabilità degli operatori in questione per il pagamento del tributo, presupposto necessario cui è legata l'osservanza degli obblighi in parola, non è venuta completamente a cessare in conseguenza della esenzione dall'imposta, prevista dall'articolo 1 della richiamata legge n. 1070 del 1959, per le vendite al dettaglio e per le somministrazioni nei pubblici esercizi, in quanto tale esenzione è subordinata al verificarsi di alcune condizioni e, al difetto anche di una di esse, insorge l'obbligo di corrispondere il tributo.

Daltra parte anche gli atti economici posti in essere dai produttori o grossisti nei confronti dei dettaglianti, per i quali l'I.G.E., in genere, si rende regolarmente dovuta, comportano la responsabilità solidale di entrambe le parti contraenti per il mancato pagamento dell'imposta.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

RICCIO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere se intendano istituire un ambulatorio — o, almeno, un pronto soccorso — presso i grandi uffici giudiziari (Corti di appello ed alcuni tribunali), in considerazione anche delle morti, senza assistenza, che purtroppo si sono verificate in questi ultimi tempi (per esempio, a Napoli, due avvocati sono rimasti senza aiuto medico). (7048)

RISPOSTA. — L'interesse sanitario, quello diretto a conservare il prezioso dono della salute e della vita umana, non può non essere alla cima dei pensieri e delle preoccupazioni dell'amministrazione pubblica e più particolarmente del Ministero della sanità.

Ma si ritiene che tale interesse non possa essere messo in relazione con i dolorosi casi di morte verificatisi negli uffici giudiziari di Napoli, ove il Ministero della sanità o quello della giustizia sarebbero chiamati ad istituire un ambulatorio o almeno un pronto soccorso.

Le dottrine economiche rendono edotti che gli enti, come gli individui, hanno una scala di bisogni che essi graduano in rapporto ai mezzi disponibili per soddisfarli, con una

priorità verso quelli la cui soddisfazione produce la più elevata utilità.

In tale graduazione l'istituzione del servizio sanitario patrocinato dall'interrogante, e desiderato intensamente anche da chi è preposto all'amministrazione sanitaria, non può trovare ancora un posto di auspicabile vicina realizzazione.

Non sfugge all'interrogante che numerosi comuni della Repubblica, per assicurare l'assistenza gratuita ai poveri, nella penuria di mezzi finanziari, sono costretti a consorzicare i servizi sanitari; che la quasi totalità delle scuole pubbliche italiane anche con numerosa popolazione di alunni, purtroppo non ha un ambulatorio o un servizio di pronto soccorso, ma appena le provvidenze di medicina scolastica che, solo di recente (decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 febbraio 1961, n. 264) hanno avuto una organica formulazione programmatica; che innumerevoli altre situazioni di agglomerati collettivi (caserme, ritrovi di pubblico spettacolo, mercati cittadini, abitazioni in edifici di grandiose proporzioni, fabbriche e stabilimenti industriali) soffrono la carenza di servizi sanitari nel senso richiesto dall'interrogante.

Ma pare opportuno rilevare anche, per quanto concerne i casi lucrosi occorsi nel foro di Napoli, che è da presumere che la causa dei decessi dovesse essere intimamente legata a preesistenti gravissime condizioni di salute, le cui fatali conseguenze non avrebbe arrestato, non un servizio di assistenza o di ambulatorio e neppure un nosocomio con la più completa apparecchiatura: il nosocomio, l'ospedale Ascalesi presso il quale funziona un pronto soccorso medico chirurgico permanentemente, era a circa 200 metri dal palazzo di giustizia di Napoli (Castel Capuano).

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

RUFFINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti il ministro intenda adottare per rendere ormai operante, dopo decenni di petizioni, il piano di risanamento dell'abitato di Marineo (Palermo).

Se ritenga opportuno intervenire immediatamente presso la Regione siciliana, al fine di ben stabilire la competenza alla esecuzione delle opere di impermeabilizzazione dei torrenti Balata e Sant'Antonio, di canalizzazione delle acque disperse nel sottosuolo, di costruzione delle relative briglie, giusta il piano delle sistemazioni idraulico-vallive dei corsi di

acqua dell'isola, approvato con decreto ministeriale 17 gennaio 1959, n. 1141.

Se ritenga necessario dare immediate disposizioni al dipendente provveditorato alle opere pubbliche di Palermo perché provveda alle necessarie, oculte progettazioni per consolidamento dell'abitato, stanziando — espressamente per Marineo — la preventivata somma di lire 150 milioni.

Tanto, in considerazione degli innumerevoli interventi e petizioni fatti dal sindaco di Marineo, dottore Lo Vasco, e dal prefetto di Palermo, Ravalli ed in considerazione della grave situazione di pericolo che annualmente, nella rigida stagione, costringe gli abitanti delle zone « Crocefisso » e « Variante » di Marineo a lasciare le proprie case dirupate e rese inabitabili, con grave disagio economico e spirituale dei medesimi e dell'amministrazione comunale, si sensibile a tale problema vitalissimo e dolorosissimo. (14018)

RISPOSTA. — Questa amministrazione segue con la dovuta attenzione l'evolversi del fenomeno franoso che interessa l'abitato di Marineo, incluso, con regio decreto 5 febbraio 1920, n. 201, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, ed in passato vi ha effettuato diversi interventi diretti a contenerne l'accentuazione.

Nel 1936 venne costruita, per la raccolta e lo smaltimento delle acque del sottosuolo, una galleria di drenaggio, che però non fu portata a termine fino a valle del paese, ma venne arrestata a circa metà della sua lunghezza e, quindi, proseguita con un cunicolo drenante a carattere provvisorio.

Da accertamenti recentemente effettuati è emerso che detta galleria, pur nelle sue ridotte dimensioni, ha prodotto nel corso degli anni passati dei benefici effetti sulla parte dell'abitato interessato dalla stessa.

Attualmente, però, l'opera suddetta si presenta pressoché completamente interrita nella sua parte terminale e, quindi, non più funzionale. In conseguenza è stata disposta, dal provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, l'esecuzione dei lavori di espurgo della predetta galleria.

In relazione ai risultati che detti lavori daranno, si potrà in seguito stabilire se sarà il caso di provvedere al completo riattamento della galleria ed alla sua eventuale prosecuzione fino allo sbocco a valle del paese.

Si sta, inoltre, provvedendo alla sistemazione ed alla impermeabilizzazione dell'alveo del torrente Sant'Antonio, nel tratto immediatamente a monte dell'abitato.

Tuttavia, per una completa e definitiva sistemazione dell'abitato di Marineo, è necessario che i lavori di consolidamento veri e propri, da eseguirsi in base alla predetta legge n. 445, siano preceduti dalla esecuzione di altre categorie di lavori, i quali — pur essendo connessi con la stabilità dell'abitato — non possono considerarsi vere opere di consolidamento e, pertanto, esulano dalla competenza di questa amministrazione.

È stato infatti accertato che i dissesti di che trattasi trovano origine nelle abbondantissime infiltrazioni d'acqua, dovute in parte alla mancata impermeabilizzazione degli alvei dei torrenti Sant'Antonio e Balata e delle strade dell'abitato, quasi tutte a fondo naturale, ed in parte alle numerose interruzioni della rete idrica e fognante.

La sistemazione dei torrenti predetti, da conseguirsi, oltre che con l'impermeabilizzazione dei rispettivi alvei, mediante la costruzione di alcune briglie, con una spesa di circa lire 140 milioni, ricade nella competenza della Regione siciliana, attese che i medesimi non sono compresi tra quelli di competenza statale, di cui al piano delle sistemazioni idraulico-vallive dei corsi d'acqua dell'isola.

La pavimentazione delle strade e la riparazione delle reti idriche e fognanti, per cui occorre una spesa di circa lire 30 milioni, rientrano, invece, nella competenza del comune interessato, il quale potrà avvalersi, ove lo creda, delle provvidenze della legge 9 agosto 1949, n. 589.

Le spese di consolidamento in senso stretto, come tali da eseguirsi da questa amministrazione, consistono in drenaggi diretti ad eliminare la presenza dell'acqua nel sottosuolo ed in lavori di terrazzamento per la sistemazione della zona in frana, che comportano una spesa complessiva di circa lire 150 milioni.

Tali lavori saranno tenuti presenti in relazione alle disponibilità di fondi ed alle numerose altre analoghe esigenze.

In merito ai lavori di sistemazione dei torrenti Sant'Antonio e Balata, che — come si è detto — ricadono nella competenza della Regione siciliana, l'assessorato regionale per i lavori pubblici ha dato incarico all'ufficio del genio civile di riferire, previo sopralluogo, sulla natura ed entità dei lavori occorrenti, perché possa essere esaminata, da parte dell'organo predetto, la possibilità di un finanziamento degli stessi.

Non risulta, invece, che il comune interessato abbia preso alcuna iniziativa in ordine

alla esecuzione delle opere di sua competenza, e cioè alla riparazione della rete idrica e fognante ed alla pavimentazione delle strade.

Il Ministro: MANCINI.

SANTAGATI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se ritenga, in conseguenza dell'annullamento della deliberazione 14 gennaio 1965 del consiglio di amministrazione dell'« Enel » e del decreto 13 febbraio 1965 del ministro dell'industria e del commercio disposto dal Consiglio di Stato (IV sezione) con decisione 5 maggio-17 settembre 1965 concernente il trasferimento dell'E.S.E. all'« Enel », di concordare al più presto possibile, con i competenti organi regionali siciliani, le modalità di accoglimento della domanda di concessione dell'esercizio dell'attività elettrica relativamente a tutti gli impianti esistenti nel territorio siciliano (o, quanto meno, a tutta la distribuzione dell'energia elettrica nell'isola); e, in subordine, della richiesta di prosecuzione delle attività elettriche già espletate dall'E.S.E. con i suoi impianti, a seguito dell'istanza avanzata in data 8 marzo 1963 all'« Enel » dal presidente della Regione siciliana in nome dell'amministrazione regionale e per conto e nell'interesse dell'E.S.E. (13192)

RISPOSTA. — Il Consiglio di Stato, con la decisione cui si riferisce l'interrogante, ha tra l'altro affermato che sulle domande degli enti locali tendenti ad ottenere le concessioni previste dall'articolo 4, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, deve pronunciarsi prima il Ministero dell'industria, cui spetta autorizzare o meno il rilascio delle concessioni stesse.

La questione è stata, pertanto, ripresa in esame da questa amministrazione che è venuta nella determinazione di costituire una commissione consultiva per l'esame delle richieste di concessioni presentate dagli enti locali ai fini dell'autorizzazione ministeriale ai sensi degli articoli citati.

L'istanza dell'E.S.E., tendente ad ottenere la concessione per l'esercizio delle attività elettriche nella Regione siciliana sarà riesaminata in tale sede.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere come intenda evitare che si continuino ad importare in Italia uova sgusciate ad un prezzo inferiore a quello stabilito dalla Comunità economica europea (che attualmente è di lire 395 al chilogrammo). Ciò mentre

non avvantaggia il cittadino consumatore danneggia notevolmente la produzione interna di uova, impedendo in pratica che lo « sgusciato » costituisca una valvola di sicurezza per i superi ciclici di produzione.

Per conoscere, altresì, come intenda aiutare il sorgere nel paese di impianti di sguscatura che aiuterebbero notevolmente una normalizzazione del settore. (14583)

RISPOSTA. — Gli scambi dei prodotti derivati dalla sguscatura delle uova sono disciplinati, nei paesi dell'area comunitaria, dal regolamento C.E.E. del 4 aprile 1962, n. 21, entrato in vigore il 28 luglio successivo. Tale regolamentazione favorisce la stabilizzazione dei prezzi del mercato interno, mediante il pagamento di diritti doganali compensativi (prelievi) sulle importazioni dai paesi membri e dai paesi terzi e garantisce il rispetto di un determinato prezzo limite per i prodotti provenienti da questi ultimi paesi.

Tale prezzo limite, che s'identifica con il costo di produzione calcolato in base alle condizioni più favorevoli che si verificano sul mercato mondiale, è stato stabilito dalla Comunità in lire 401,70, mentre il prelievo applicato sui prodotti provenienti dai paesi terzi è attualmente di lire 67,50 per chilogrammo.

Se i prezzi di offerta scendono al disotto del prezzo limite, l'apposito comitato di gestione della C.E.E. provvede a valutare la situazione e a determinare, se del caso, il supplemento di prelievo necessario per ristabilire l'equilibrio tra il prezzo limite e il prezzo del prodotto all'importazione.

Nel momento attuale, il prelievo supplementare applicato ai prodotti provenienti dai paesi terzi è di lire 109,40.

In tal modo, fin dall'entrata in vigore del citato regolamento, è stata costantemente impedita la circolazione dei prodotti in argomento, provenienti dai paesi terzi, a prezzi ribassati, escluse, s'intende, le inevitabili variazioni di prezzo dipendenti dalla diversa provenienza e dalle qualità dei prodotti. Infatti, il raffronto tra i prezzi limite e le offerte dei paesi terzi è effettuato tenendo conto dell'andamento generale e continuativo degli scambi e non delle singole partite.

Sta di fatto comunque che, a quanto risulta, la importazione realizzata a prezzo più basso durante il 1965 è stata quella in provenienza dalla Cina, a un prezzo franco frontiera di 217 lire al chilogrammo.

Se a questo prezzo si aggiungono il prelievo ordinario di lire 67,50 e il supplemento di prelievo di lire 125, in vigore al momento

della importazione, si ha un prezzo totale di lire 409, superiore, quindi, al prezzo limite fissato dalla Comunità e tale, comunque, da non arrecare alcun turbamento del mercato interno; ciò senza tener conto degli ulteriori costi, specie di quelli di trasporto, da aggiungere al prezzo franco frontiera.

È da considerare, poi, che le uova sgusciate trovano largo impiego nella preparazione industriale di pasta all'uovo e di determinati prodotti dolciari: biscotti, paste lievitate e gelati.

In questi ultimi tempi per gli aumenti verificatisi nei prezzi dei cereali e delle uova in guscio e di quelle sgusciate, si sono avuti aumenti nei costi di fabbricazione delle paste alimentari e dei prodotti dolciari, a base di tale materia prima.

Di conseguenza, il Ministero dell'industria e commercio ha fatto gli opportuni interventi presso quello dell'agricoltura e delle foreste perché svolgesse la necessaria azione in sede C.E.E. per ottenere l'autorizzazione all'importazione dai paesi terzi, nostri abituali fornitori, anche di uova sgusciate in esenzione dai prelievi supplementari, nei limiti di un determinato contingente.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di agevolazioni atte a favorire la costruzione dei nuovi impianti per la sgusciatura delle uova, si informa l'interrogante che, qualora si tratti di produttori associati, operanti in zone particolarmente idonee allo sviluppo di tali iniziative, potrà farsi ricorso, allorché saranno entrate in vigore, alle provvidenze previste dal disegno di legge relativo al nuovo « piano verde ».

Il Ministro del commercio con l'estero:
TOLLOY.

SIMONACCI. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'entità dei casi di febbre tifoidea e di malaria nel frusinate, in particolare nei comuni di Pontecorvo e Vallecorsa (Frosinone).

Se sia vera la notizia che i fenomeni, come affermano le autorità sanitarie, siano dovuti a scadenti condizioni igienico-ambientali, già da tempo dall'interrogante denunciate e quali provvedimenti urgenti e definitivi si intendano adottare. (12642)

RISPOSTA. — Fin dal 1949 non si sono avuti nella provincia di Frosinone casi di malaria primitiva e da quell'epoca, come risulta da schematiche indagini epidemiologiche annualmente eseguite, la trasmissione della malattia risulta completamente interrotta.

Circa i casi di febbre tifoidea si fa presente che, nei mesi di agosto e settembre, nel comune di Vallecorsa si sono verificati 18 casi, senza alcun decesso.

Dalle immediate indagini esperite, è risultato che l'infezione è stata causata dall'inquinamento dell'acquedotto cittadino e ciò in conseguenza del precario stato della rete idrica interna e della mancanza di una idonea rete fognante.

Questa amministrazione ha prontamente adottato le opportune misure di profilassi ed ha sottoposto a vaccinazione antitifica per via parenterale la quasi totalità della popolazione del posto.

Inoltre è stato provveduto alla clorazione rigorosa e continuativa dell'acqua erogata dalle fontane pubbliche e sono state impartite precise disposizioni al laboratorio provinciale d'igiene e profilassi affinché effettui periodici controlli in merito alla potabilità dell'acqua erogata dall'acquedotto e la piena efficienza della clorazione.

Questa amministrazione è intervenuta altresì presso il consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci, di cui fa parte il comune di Vallecorsa, per una idonea sistemazione delle predette reti, il cui progetto generale di lire 312.700.000 e di primo stralcio di lire 105 milioni è attualmente all'esame dei competenti organi.

Per quanto riguarda, infine, i lavori di costruzione del primo lotto della rete idrica e fognante del comune di Pontecorvo, si fa presente che è stato già concesso il contributo statale nella spesa di lire 154.500.000.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

SINESIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare le centinaia di proteste dei cittadini e delle amministrazioni comunali dei centri serviti dall'acquedotto Favara di Burgio (Agrigento), a causa del cessato afflusso dell'acqua che ha creato gravi disagi dappertutto. Oltre agli inconvenienti lamentati a Cattolica Eraclea, Montallegro e Siculiana che ricevono l'acqua a stillo, si verifica da lungo tempo la completa assenza del liquido dalle tubazioni delle contrade Scavuzzo e Punta Brande di Realmonte, località queste dove vivono moltissimi agricoltori e villeggianti. (13067)

RISPOSTA. — L'acquedotto promiscuo Favara di Burgio, che alimenta quasi tutta la zona occidentale della provincia di Agrigento, da Sciacca a Porto Empedocle, costruito

oltre 30 anni fa, è stato soggetto negli ultimi anni a frequenti interruzioni, anche perché il suo tracciato attraversa terreni argillosi, ove si verificano frane di notevole entità.

Tali fenomeni franosi sono stati più intensi lo scorso anno, a causa delle eccezionali condizioni atmosferiche registrate nelle diverse stagioni (piogge abbondanti nell'inverno, forte ondata di calore nell'estate), e di conseguenza tutti i comuni serviti dall'acquedotto in parola hanno, più o meno, risentito dei dissesti delle condotte o hanno lamentato disservizi nell'erogazione idrica.

L'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) fin dal 1954, ha provveduto, in accordo con la Cassa per il mezzogiorno, a studiare un progetto di completa ricostruzione e di adeguamento del ripetuto acquedotto, ai fini di stabilire un nuovo tracciato, che eviti le zone maggiormente soggette alle frane, e, soprattutto, di aumentarne le portate, divenute ormai insufficienti per le moderne esigenze dei centri serviti.

Di tale progetto è stato già realizzato un primo lotto per l'importo di lire 265 milioni, riguardante il tronco terminale dell'acquedotto di Montallegro e Porto Empedocle; è in fase di esecuzione un secondo lotto di lire 630 milioni per la ricostruzione del primo tronco dalle sorgenti a Sciacca e a Ribera; infine è stato redatto il progetto di un terzo lotto di lire 800 milioni, che prevede la ricostruzione del tratto intermedio fra Ribera e Montallegro, con finanziamento della Cassa per il mezzogiorno.

Con la completa realizzazione dei lavori integrativi sopra descritti la situazione cambierà radicalmente e tutti i comuni indicati dall'interrogante potranno trarre benefici dalle nuove opere.

Le opere già eseguite con il primo lotto di cui si è detto sopra, e quelle in parte eseguite con il secondo lotto, hanno contribuito a migliorare la situazione di alcuni comuni, essendosi conseguita, mediante esse, una riduzione delle cause di interruzione delle condotte. In particolare, si è potuto eliminare un tratto a canale in muratura, che era soggetto a continui e gravi dissesti.

Ma, si ripete, con il completamento di detti lavori integrativi sarà risolto il problema che assilla i citati comuni della provincia di Agrigento.

Per quanto riguarda le frazioni Scavuzzo e Punta Grande, si fa presente che le stesse essendo situate all'estremità dell'acquedotto Favara di Burgio, risentono in maggior mi-

sura di tutte le interruzioni che su questo si verificano.

Inoltre, dette frazioni sono allacciate ad una diramazione gestita dalle ferrovie dello Stato per l'alimentazione di alcuni impianti ferroviari. Delle 70 utenze esistenti nelle due frazioni, dieci hanno particolarmente sofferto, a causa della elevata posizione altimetrica, dei disservizi del Favara di Burgio; le rimanenti 60 utenze sono state servite, durante tutta la scorsa estate, abbastanza regolarmente.

Comunque, anche per tale zona l'approvvigionamento idrico diverrà normale con la conclusione dei ripetuti lavori integrativi.

Il Ministro: MANCINI.

STELLA E SAVIO EMANUELA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere i motivi della ritardata concessione alla società B.P. italiana di costruire la raffineria di Volpiano (Torino).

L'iter amministrativo della concessione anzidetta, per la quale è stata presentata domanda fin dal 24 aprile 1964, è stato favorevolmente completato e perfezionato di tutti i pareri tecnici ed amministrativi.

In base a tale favorevole istruttoria il gruppo B.P. ha già acquistato i terreni su cui dovrà sorgere la raffineria ed ha dato regolari garanzie che tutta l'opera, di circa 40 miliardi, sarà finanziata con valuta estera e che la industria sarà per la totalità delle attrezzature quasi interamente favorita.

Gli interroganti si permettono richiamare l'attenzione del ministro sul fatto che la provincia di Torino e la zona di Volpiano con i comuni circostanti potranno occupare per oltre 2 anni lavoratori per opere preparatorie ed edili fino a 3 mila unità, inoltre circa 400 operai permanenti e 2.500 lavoratori indiretti, il tutto creando un rilevante monte salari.

Gli interroganti, quali rappresentanti delle popolazioni interessate, chiedono se il ministro dell'industria, tenendo conto dell'ancora grave recessione economica e della paralisi che attraversa il settore edile nella provincia di Torino, intenda esaminare il problema con carattere di urgenza, concedendo al più presto il permesso richiesto. (14349)

RISPOSTA. — La società britannica petroli (B.P.) nell'aprile 1964 presentò domanda per ottenere la concessione di installare ed esercire in territorio del comune di Volpiano uno stabilimento per il trattamento industriale di tonnellate 4 milioni annue di petrolio grezzo.

Ultimata l'istruttoria tecnica, la domanda è stata sottoposta, unitamente ad altre del genere, all'esame della commissione interministeriale per la disciplina petrolifera, la quale, nella riunione del 1° luglio 1965, ha espresso il parere di sospendere il rilascio di concessioni per nuove raffinerie di petrolio grezzo e ampliamenti di quelle esistenti, tenuto conto che la capacità produttiva degli stabilimenti del genere, già autorizzati, copre largamente le possibilità di collocamento (mercato interno ed esportazioni) dei prodotti che negli stessi possono essere ottenuti.

La richiesta della società B.P. e quelle analoghe presentate da altre società potranno essere riprese in esame dalla commissione, dopo accertati gli incrementi nell'anno in corso dei consumi interni e delle esportazioni degli oli minerali, l'andamento dello sviluppo industriale del paese, il rapporto tra consumi e produzione negli altri paesi europei, in modo da venire in possesso dei necessari elementi, atti a formulare previsioni di sviluppo nel settore petrolifero nei prossimi anni.

Il Ministro: ANDREOTTI.

TERRANOVA RAFFAELE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere a che prezzo l'E.N.I. intenda vendere il metano importato per uso industriale. (14082)

RISPOSTA. — Allo stato attuale, è da ritenere del tutto prematura qualsiasi previsione circa i prezzi di fornitura del metano di importazione che potranno essere praticati dalla S.N.A.M. ai diversi settori di consumo.

La determinazione del prezzo in questione, infatti, oltre che in relazione al costo vero e proprio del metano di importazione, è in funzione di diverse variabili di carattere tecnico ed economico, di facile intuizione, talché è stata anche prevista negli accordi di recente intercorsi fra la S.N.A.M. e le più importanti categorie di consumo la possibilità di costituzione di commissioni di studio a carattere misto per l'esame approfondito delle future condizioni di fornitura del gas di che trattasi.

Il Ministro: ANDREOTTI.

URSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per chiedere se sia a conoscenza del fatto che le popolazioni della provincia di Lecce da tempo continuano ad essere rifornite, attraverso la gestione dell'acquedotto pugliese, di acque salmastre di pozzi locali e che in vaste zone della provincia le stesse popolazioni, specie nel periodo estivo, ricevono il rifornimento idrico solo per poche ore al giorno.

Purtroppo della situazione è in atto mentre presso il Ministero dei lavori pubblici con dati discutibili si presume garantire sino al 1985 il fabbisogno idrico delle zone servite dall'Ente autonomo acquedotto pugliese e mentre si discute circa l'eventuale « superintegrazione a lunga scadenza ».

A proposito della provincia di Lecce invece è da considerare che qualunque eventuale integrazione idrica dovesse accrescere in futuro la portata dell'acquedotto pugliese, non potrà mai la stessa determinare alcun beneficio alle popolazioni interessate in considerazione del fatto che le locali condotte idriche di adduzione sono del tutto insufficienti sul piano dei diametri.

Si domanda perciò, a prescindere dal problema generale di integrazione idrica dell'acquedotto pugliese che rimane sempre grave ed attuale, quali provvedimenti si intendano adottare a favore della particolare situazione e delle specifiche necessità della provincia di Lecce, che di certo non possono essere rimandate, anche per evidenti criteri di natura tecnica, al piano regolatore generale degli acquedotti. (10178)

RISPOSTA. — Le attuali disponibilità idriche per l'approvvigionamento di tutti gli abitati serviti dall'acquedotto pugliese sono insufficienti.

Pertanto è necessario sfruttare al massimo le risorse idriche locali, le cui acque comunque rientrino nei prescritti limiti di potabilità, fino a quando sarà data una organica soluzione al vasto problema di carattere generale relativo ad una razionale e concreta utilizzazione di tutte le risorse idriche del paese.

Per quanto riguarda la provincia di Lecce, negli abitati del versante adriatico si è verificata una situazione favorevole con l'utilizzazione di risorse idriche locali, rientranti appunto nei prescritti limiti di potabilità; pertanto in detta zona è ancora possibile una distribuzione quasi normale.

Negli abitati del versante jonico, invece, la distribuzione idrica è ridotta in misura maggiore, come per tutte le altre zone servite dall'Ente acquedotto pugliese.

Per il miglioramento della situazione idrica l'ente suddetto ha in corso un vasto programma di opere dirette ad addurre o a trasferire i necessari quantitativi di acqua. Molte di tali opere troveranno pronta e sollecita progettazione e finanziamento, e molte ancora saranno inserite nel piano quinquennale di finanziamento della Cassa per il mezzogiorno.

Il Ministro: MANCINI.

VALITUTTI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali motivi ostino ad un sollecito espletamento delle operazioni di valutazione e di liquidazione degli indennizzi dovuti dall'« Enel » a seguito dell'avvenuta incorporazione della società elettrica Giudice e C. che distribuiva l'energia elettrica nella zona del Cilento. (13966)

RISPOSTA. — Per l'impresa della società elettrica Giovanni Giudice e C. è in corso da parte dell'ufficio tecnico erariale di Salerno la determinazione del valore di stima previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Le operazioni estimali non sono state ancora condotte a termine in quanto il compartimento « Enel » di Napoli su richiesta del predetto ufficio tecnico erariale, sta provvedendo ad una rilevazione dei cespiti dell'impresa non avendo il legale rappresentante della stessa fornito i necessari dettagli all'atto della consegna dei beni all'amministrazione provvisoria.

Si ritiene che entro breve tempo l'U.T.E. di Salerno possa essere messo in grado di condurre a termine le operazioni di cui sopra.

Il Ministro: ANDREOTTI.